

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

TITOLO: Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri; **Ministri senza portafoglio:** per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; per la pubblica amministrazione; per lo sport e i giovani; per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; per la protezione civile e le politiche del mare; per le Disabilità. **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; delle infrastrutture e dei trasporti; della salute; della cultura; dell’istruzione e del merito; dell’università e della ricerca; della difesa; dell’interno; della giustizia; del turismo; dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; delle imprese e del made in Italy; dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia di affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR: articoli **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 51, 52, 53**
- 2) Disposizioni in materia economica e finanziaria e giustizia tributaria: articoli **5, 6, 7, 13, 15**, commi 1,2,3 e 4; 16; 31, commi 2,3,4 e 5; 40; 50 e 51.
- 3) Disposizioni in materia di interno: articoli **8**, commi 2 e 6, 9, 22 e 30.
- 4) Disposizioni in materia di turismo: articolo **8**, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
- 5) Disposizioni in materia di giustizia: articoli **10, 35, 36, 38**.
- 6) Disposizioni in materia di imprese e del made in Italy: articoli **11, 18, 49**, commi 4-6.
- 7) Disposizioni in materia di pubblica amministrazione: articolo **12**.
- 8) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: articoli **14, 32, 33**.
- 9) Disposizioni in materia di difesa: articolo **15, comma 5**.
- 10) Disposizioni in materia di salute: articolo **18**.
- 11) Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza energetica: articoli **19, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52**.
- 12) Disposizioni in materia di cultura: articoli **20** e 46.
- 13) Disposizioni in materia di disabilità: articolo **21**.

- 14) Disposizioni in materia di istruzione: articolo **23**, 24 e 24.
- 15) Disposizioni in materia di università e ricerca: articoli **26**, 27 e 28.
- 16) Disposizioni in materia di agricoltura: articolo **47**, commi 10 e 11, 54.
- 17) Disposizioni in materia di sport e giovani: articolo **55**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR: 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR), 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso), 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR), 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie), 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR), 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC), 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR), 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei), 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale), 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L'intervento normativo si propone, in coerenza con il programma di Governo, di migliorare e rendere più efficiente, in sede di riorganizzazione delle strutture delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ad esse attribuiti. Pertanto, con i regolamenti di organizzazione che verranno adottati, si procederà alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste di cui sopra, anche mediante il trasferimento totale o parziale delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività amministrativa nelle more dell'attuazione della nuova organizzazione delineata dai regolamenti adottati, si prevede che, con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifichi esclusivamente con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi. Inoltre, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri, su proposta dei Ministri competenti, si procederà alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni. Infine, si prevede che presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale,

articolato in otto uffici di livello dirigenziale non generale, denominato Ispettorato Generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'intervento normativo prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, della Struttura di missione PNRR, articolata in quattro direzioni generali, alla quale è preposto un coordinatore e a cui sono trasferiti i compiti e le funzioni attribuite alla Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa dovrà:

- a) assicurare il supporto all'autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
- b) rappresentare il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica dell'andamento dell'attuazione del PNRR e della sua coerenza rispetto ad obiettivi e traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77;
- c) verificare, in collaborazione con l'Ispettorato Generale per il PNRR di cui al citato articolo 6, la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvedere alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
- d) sovrintendere allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR;
- e) assicurare, in collaborazione con l'Ispettorato Generale per il PNRR lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e le modalità di formazione del contingente e di chiamata del personale, nonché le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica e all'Unità di missione istituita presso l'Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si verificherà con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR. Tale misura si rende necessaria per poter procedere a una riorganizzazione dell'attuale Segreteria tecnica PNRR e, trasformandola in Struttura di missione, ridefinire i compiti istituzionali.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC. A tal fine, prevede che, in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. In tal modo, si mira ad estendere la portata dei poteri sostitutivi anche al caso in cui i soggetti attuatori siano ambiti territoriali sociali. Si prevede, la diminuzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo che il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato per provvedere ai casi di inerzia suindicati.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'intervento normativo contiene disposizioni finalizzate a garantire che le diverse unità di missione PNRR possano continuare a fruire, senza limitazioni temporali, delle professionalità (personale di livello non dirigenziale) loro assegnate per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Pertanto, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possano procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

La disposizione è finalizzata ad acquisire tutti i dati necessari all'effettuazione dei controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali), del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR e delle politiche di investimento nazionali. In particolare si precisa che - nell'ambito dei rispettivi sistemi di monitoraggio - è necessaria la trasmissione di tutti i dati, tra cui anche i dati personali sensibili, idonei all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti e che tali dati potranno essere utilizzati dal Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato e da tutte le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché agli organismi di controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. La norma si rende necessaria per perseguire con efficacia finalità di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio sulla correttezza e legittimità delle richieste di benefici economici rispetto alle quali finalità, l'acquisizione dei dati idonei all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti risulta fondamentale, anche nell'ottica di evitare il doppio finanziamento tra i diversi fondi e il doppio conteggio di uno stesso beneficiario per i target del PNRR.

La norma interviene, anche, a coordinare due ambiti normativi già connessi il cui assetto prevede a legislazione vigente:

- ✓ l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per tutte le imprese (pertanto anche delle imprese beneficiarie di incentivi pubblici e di quelle da cui acquistano);
- ✓ il CUP come elemento identificativo univoco ed essenziale di ogni finanziamento pubblico e di ogni atto amministrativo che concede finanziamenti (anche quelli ricadenti nell'ambito di applicazione oggettivo della proposta), nonché elemento chiave dei principali sistemi informativi che intervengono nel ciclo di vita degli investimenti pubblici.

Tale ultimo intervento, pertanto, si limita a prevedere che nella prassi delle imprese già operanti nel contesto della fattura elettronica, tra i vari dati sia indicato anche il CUP relativo al beneficio concesso. Questo semplice elemento consentirà:

- ✓ un importante beneficio in termini di conoscenza sull'andamento degli incentivi, settore dove al momento rimangono forti asimmetrie informative, permettendo un monitoraggio continuo;
- ✓ di ridurre significativamente gli oneri amministrativi delle imprese e delle amministrazioni poiché i dati contenuti nella fattura elettronica e nei codici ad essa collegati contengono già le informazioni normalmente richieste dai sistemi di monitoraggio esistenti, le quali però, grazie alla norma, saranno automaticamente acquisite, evitando l'inserimento, spesso manuale, dei dati nei sistemi informativi da parte delle imprese.

Infine, allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, l'intervento normativo in questione prevede che i dati delle fatture elettroniche confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Tali dati saranno messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi pubblici alle attività produttive anche per semplificare i processi complessivi di concessione, assegnazione e gestione degli incentivi medesimi.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L'articolo mira a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, snellendo le procedure di versamento sui conti correnti infruttiferi 25091 e 25092 delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi PNRR, per assicurare maggiore tempestività alle operazioni contabili, nonché prevedendo che le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR siano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

In coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea, si prevede che, nel rispetto del cronoprogramma finanziario, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, possa procedersi all'aggiornamento del cronoprogramma procedurale degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Tale aggiornamento è volto a tenere conto del perdurante contesto di crisi internazionale che ha determinato oggettive difficoltà nello svolgimento delle procedure di affidamento anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali, con conseguente necessità di rivedere gli obiettivi dei programmi e degli interventi del Piano. Inoltre, viene sospeso, per l'arco di tempo compreso tra la notificazione di tali interventi e la comunicazione della relativa decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, il decorso dei termini per il raggiungimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, stabilisce che: *“Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”*. A tal fine, la norma ha lo scopo di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui sopra, nonché di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, e di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR. Ecco perché prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e

passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e riorganizzazione.

La disposizione, inoltre, prevede la riorganizzazione, a supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'intervento normativo ha come obiettivo quello di attribuire le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali, cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero alle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all'Autorità di gestione.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Torviscosa è una piccola cittadina del Friuli, che ospita il sito d'interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa", una delle 42 aree del territorio italiano che risultano contaminate al punto da richiedere il coordinamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la messa in sicurezza permanente e l'eventuale bonifica.

Il complesso degli stabilimenti di Torviscosa nasce verso la fine degli anni '30 ad opera della SNIA Viscosa per la produzione di paste chimiche e semichimiche da legno; per la produzione di cloro ed anidride solforosa, necessari al processo di produzione della cellulosa, tra il 1949 e il 1950, l'azienda Caffaro di Torviscosa (parte del gruppo S.N.I.A.) inaugurò l'impianto cloro-soda; per la produzione di composti clorurati, nel 1961, venne costruita una centrale termoelettrica a carbone, e le attività delle industrie chimiche si ampliarono. Nei decenni successivi, seguì una fase di lento e inarrestabile declino che portò, infine, a una riconversione degli impianti e all'abbandono delle lavorazioni di chimica "pesante". In particolare, tra il 1962 e il 1964, entrano in funzione gli impianti per la produzione del caprolattame da toluolo, materia prima per la produzione del nylon, della pasta semichimica, nonché la nuova centrale termoelettrica. La configurazione impiantistica rimane inalterata fino a quando, tra il 1975 e il 1978, sono state avviate le unità per la produzione di intermedi chimica fine che utilizzavano alcuni prodotti della linea del caprolattame. Tra il 1992 e il 1993 cessano le produzioni di paste chimiche e semichimiche da legno e viene avviato l'impianto per la produzione di cloroparaffine. Tra il 1996 e il 1998 vengono realizzati i nuovi impianti TAED (tetraacetiletilendiammina, attivatore per la detergenza), Nitrile e Multifunzionale. Nel 1999 viene avviato l'impianto per la produzione di Cloruro di Iodio. Con la chiusura dell'impianto di produzione del caprolattame, avvenuta nel 1999, cessano le produzioni "storiche" legate alle fibre e ai prodotti intermedi per fibre. Nel 2002 vengono realizzati gli ultimi investimenti per la realizzazione di nuovi impianti, consistenti in un impianto di idrogenazione dell'acido benzoico e di imbombolamento dell'idrogeno. L'impianto cloro-soda, unica produzione storica ancora presente in sito, non è più in esercizio dal mese di settembre 2008 a causa del sequestro dell'Autorità giudiziaria.

Anno dopo anno, però, i cicli produttivi suelencati avevano generato una grave contaminazione dei terreni e delle falde al punto che, con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio 18 settembre 2001, n. 468, l'area venne dapprima inclusa nel SIN denominato "Laguna di Grado e Marano", la cui perimetrazione comprendeva una superficie di più di 100 chilometri quadrati, divisi tra terra e mare; dopo un iter lungo e dai risvolti controversi, a cavallo tra il 2012 e il 2013 è stata ridefinita la perimetrazione e nel 2017 è stata cambiata la denominazione del sito, da "Laguna di Grado e Marano" a "Caffaro di Torviscosa". Oggi, l'area copre poco più di due chilometri quadrati.

Le contaminazioni sono di natura tanto diversa quanto grave: insieme compongono un caleidoscopio di varie sostanze, come mercurio, metalli, diossine e altri residui delle lavorazioni chimiche, come le ceneri di caldaia e di pirite, le peci benzoiche e tolueniche. Si spazia dalla presenza di rifiuti pericolosi a contatto con il suolo, fino alla compromissione delle acque di falda. Con l'Accordo di programma, sottoscritto dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia-Giulia del 16 ottobre 2020, è stata delineata l'opera di bonifica la cui realizzazione è finanziata a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020 per un importo pari a € 48.685.400.

Ebbene, il **comma 1** del presente articolo è finalizzato ad assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito in argomento, autorizzando la spesa complessiva di euro 35 milioni, di cui euro 5.880.000,00 nel 2023, euro 7.642.000,00 nel 2024, euro 10.261.000,00 nel 2025 e di euro 7.380.000,00 nel 2026 e di euro 3.837.000,00 nel 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

La discarica di Malagrotta, invece, è il principale sito di stoccaggio a lungo termine dei rifiuti solidi urbani indifferenziati della città di Roma e di parte della sua provincia da parte dell'AMA. È la più grande discarica d'Europa: 240 ettari, tra le 4500 e le 5000 tonnellate di rifiuti scaricati ogni giorno, 330 tonnellate di fanghi e scarti di discarica prodotti ogni anno, oltre i rifiuti speciali degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino.

Tra il 2003 ed il 2004 la produzione di rifiuti nella provincia di Roma, e il conseguente conferimento in discarica, è aumentato del 6%: questa percentuale gravava quasi interamente su Malagrotta, poiché gli altri tre impianti di smaltimento dei rifiuti della provincia, ovvero Albano Laziale, Bracciano e Guidonia, di cui peraltro uno in chiusura (Albano), non hanno un peso fondamentale nello smaltimento. Nel 2004, così, la discarica ha raggiunto la saturazione, ma l'amministrazione regionale ha provveduto ad ampliare il terreno della discarica. La discarica avrebbe dovuto chiudere il 31 dicembre 2007 in forza della normativa europea che vieta di conferire in discarica rifiuti allo stato grezzo; tuttavia, il Governo ha autorizzato l'apertura della discarica fino al dicembre 2008.

In luogo della discarica, il gruppo proprietario del sito CO.LA.RI. (Consorzio Laziale Rifiuti), autorizzato dall'allora Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti del Lazio, ha iniziato la costruzione di due gassificatori di CDR (combustibile derivato da rifiuti) a Malagrotta, che avrebbero dovuto cooperare con gli inceneritori già in funzione nel Lazio a Colferro e San Vittore e con quelli in progettazione ad Albano Laziale; tuttavia, furono posti sotto sequestro insieme a quello di Colferro. Successivamente dissequestrati, è stata in esercizio una linea di gassificazione ed in via di realizzazione altre due.

L'invaso di discarica è, al 2011, in esercizio in proroga, nonché oggetto di una procedura di bonifica per l'inquinamento delle acque sotterranee accertato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio. Successivamente, il 24 ottobre 2011 il prefetto di Roma ha disposto l'esproprio di due terreni in località Giardini di Corcolle-San Vittorino (comune di Roma) e Quadro Alto (comune di Riano), al fine del superamento dell'emergenza determinata dalla prossima chiusura della discarica di Malagrotta.

Nel marzo 2013 l'Italia è stata denunciata alla Corte di giustizia europea dalla commissione europea per l'ambiente in quanto parte dei rifiuti scaricati nella discarica non avrebbe subito il trattamento meccanico-biologico (TMB), richiesto dai regolamenti europei per ridurre la

consistenza volumetrica dei rifiuti, e facilitare un loro eventuale recupero. La discarica è stata chiusa il 1° ottobre 2013, ma, in ragione delle presunte violazioni degli obblighi imposti dall'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE, sulla chiusura e fase post-operativa, la Commissione europea ha aperto il "Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA".

Pertanto, il **comma 2** autorizza, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, la spesa di euro 4.976.321,28 nel 2023, euro 55.000.000,00 nel 2024, euro 100.000.000,00 nel 2025 e di euro 65.000.000,00 nel 2026 e di euro 25.000.000,00 nel 2027, per gli interventi sulla discarica abusiva di Malagrotta a valere sempre sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Per quanto riguarda il **comma 4**, si premette che l'articolo 33 (*Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio*), comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 settembre 2014, n. 212, disciplina i procedimenti di bonifica, i trasferimenti delle aree, nonché i procedimenti di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzati al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. I Siti di interesse nazionale (SIN) sono, pertanto, estese porzioni del territorio nazionale (circa il 6 per mille del territorio nazionale), di particolare pregio ambientale e intese nelle diverse matrici ambientali (compresi eventuali corpi idrici superficiali e relativi sedimenti), individuati ai fini della bonifica, in base a caratteristiche (di contaminazione e non solo) che comportano un elevato rischio sanitario ed ecologico in ragione della densità della popolazione o dell'estensione del sito stesso, nonché un rilevante impatto socio-economico e un rischio per i beni di interesse storico-culturale.

Per ogni area di rilevante interesse nazionale, individuate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati a:

- individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
- definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
- valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
- localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, sono stati preposti un Commissario straordinario di Governo, con compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale, e un Soggetto attuatore, con compiti di elaborazione e attuazione del programma di risanamento e rigenerazione e di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali.

Il 28 febbraio 2018, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ha approvato la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nei siti di interesse nazionale, mettendo in evidenza sicuramente alcuni elementi di criticità sull'effettivo raggiungimento dei risultati di restituzione delle aree ad uso pubblico e sulla effettiva attuazione

dei progetti di bonifica e di recupero dei principali SIN (su un totale di 42), quali: il SIN di Venezia-Porto Marghera; i poli chimici del «Quadrilatero del Nord» - Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna; il Basso bacino del fiume Chienti; il SIN contaminato di Bussi sul Tirino e il SIN Laghi di Mantova e polo chimico.

Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nel marzo 2021 ha pubblicato il primo rapporto su "Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia". Complessivamente i siti interessati da procedimenti di bonifica a livello nazionale sono circa 35mila, di questi 16.624 sono tuttora attivi; di questi, 9151 (56,3%) sono nella fase iniziale di notifica, 1.708 (10,5%) stanno effettuando la caratterizzazione, che in 1.689 (10,4%) è stata conclusa o ha già visto approvata l'analisi di rischio (la fase del modello concettuale), in 2.505 casi (15,4%) in gli interventi di bonifica o messa in sicurezza sono in corso ed in 679 (4,2%) questi interventi sono conclusi e si è in attesa di certificazione.

L'intervento normativo si propone, pertanto, di accelerare i tempi di approvazione del programma di risanamento ambientale da parte del Commissario straordinario di Governo, prevedendo che venga approvato, anche per stralci, direttamente dal Commissario anziché con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, come previsto dalle vigenti disposizioni. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.

Infine, la Società Arexpo p.A. (società privata partecipata nella misura del 83,20% del capitale sociale dai seguenti soci pubblici: Ministero dell'economia e delle finanze, Comune di Milano, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Comune di Rho) è stata fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015 e per valorizzare il luogo, al termine dell'evento, aprendolo più volte ai cittadini, e per definire un nuovo sviluppo per l'intero sito di oltre un milione di metri quadri che ha portato alla nascita di MIND (Milano Innovation District), distretto dell'innovazione e nuovo quartiere della città.

Il principio della "Triple helix", la triplice elica dell'innovazione, rappresenta l'algoritmo vincente: alta formazione e ricerca, sistema pubblico e capitali privati. La ricerca e l'alta formazione sono rappresentate dall'Università Statale, dall'IRCCS Galeazzi e dallo Human Technopole, il neo-polo di studi sulle Scienze della vita; il capitale privato è della Lendlease, il gruppo internazionale del *real estate*; il volto del pubblico, invece, è appunto Arexpo, che ha tra i soci il governo nazionale e quelli locali.

Con il **comma 5**, quindi, si prevede che la richiamata società, previo adeguamento del proprio statuto sociale, possa stipulare con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate che siano amministrazioni aggiudicatrici, accordi in relazione alle aree e immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui sopra, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo p.A. può svolgere, a favore dei soggetti, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale.

Il presente intervento regolatorio rispetta gli obiettivi di Governo in materia di ambiente prefissati nel PNRR (traguardo M2C4-25 – Investimento 3.4: Bonifica del "suolo dei siti orfani")

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

L'articolo 44, comma 7-quater, del decreto legge n. 34 del 2019, ha previsto il definanziamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020, che non abbiano aggiudicato entro la scadenza del 31 dicembre 2022, fatti salvi gli interventi

salvaguardati, in modo differenziato (interventi sopra i 25 milioni di euro, interventi commissariati, interventi nei CIS) e gli “interventi in essere” del PNRR.

Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali defianziati, con un maggiore livello di avanzamento, l'intervento normativo prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario, delle informazioni e delle valutazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provveda all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi di gara ovvero inviate le lettere di invito per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Sulla base di detta rilevazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento degli interventi aventi le caratteristiche sopra descritte, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione Fondo sviluppo e coesione relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- ✓ decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ✓ decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- ✓ decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- ✓ decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- ✓ decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ✓ legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- ✓ decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- ✓ decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- ✓ decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- ✓ legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- ✓ decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ✓ decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101;
- ✓ legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- ✓ legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- ✓ decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- ✓ decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- ✓ decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- ✓ decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- ✓ legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

- ✓ decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- ✓ decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ legge 15 maggio 1997, n. 127;
- ✓ legge 23 agosto 1988, n. 400;
- ✓ decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- ✓ legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- ✓ legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è la legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- ✓ legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- ✓ decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- ✓ decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- ✓ decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- ✓ legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L'intervento normativo modifica il decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non si rilevano misure incidenti su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'intervento normativo modifica il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'intervento normativo modifica il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

L'intervento normativo modifica la legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L'intervento normativo modifica il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento normativo modifica il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'intervento normativo modifica la legge 30 dicembre 2020, n. 178

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'intervento normativo non incide su leggi o regolamenti vigenti.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non si rilevano misure incidenti su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento normativo si prefigge un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'intervento è compatibile con il principio costituzionale di cui all'articolo 9 che stabilisce, tra l'altro, che la Repubblica italiana tutela l'ambiente, le biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC):

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

La norma ha lo scopo di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che stabilisce che: *“Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”*.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei):

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'intervento risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC):

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri):

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Al comma 8 prevede che i dati delle fatture elettroniche confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi pubblici alle attività produttive, anche per semplificare i processi complessivi di concessione, assegnazione e gestione degli incentivi medesimi. Il tutto dovrà avvenire compatibilmente con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

La disposizione prevede, nel rispetto, tra l'altro, di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali, cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, siano svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all'Autorità di gestione.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Dal 2003 la Commissione europea ha aperto 25 procedure d'infrazione in materia ambientale nei confronti dell'Italia. L'intervento normativo intende procedere compatibilmente con l'ordinamento comunitario, al fine di risolvere quante più criticità emerse negli anni.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

La Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia, con una sentenza emessa il 15 ottobre 2014, per aver violato, nella discarica di Malagrotta (e in altri sei siti in Lazio), le direttive UE sul trattamento dei rifiuti (1999/31/CE e 2008/98/CE). Secondo la sentenza, alla data di riferimento del primo agosto del 2012, la situazione nella Regione Lazio non era conforme alle prescrizioni delle due direttive.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Con una lettera di costituzione in mora del 9 luglio 2003, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avviato una procedura d'infrazione comunitaria, confluita, dapprima, nella Causa C135/05 e, successivamente, nella Causa C196/13, entrambe concluse con una sentenza di condanna ai danni dello Stato italiano. Nello specifico, le violazioni commesse riguardano:

- ✓ la direttiva 75/442/CEE, artt. 4, 8 e 9, relativamente:
 - all'attenzione da porre alla salute umana e alla tutela ambientale nel trattamento di recupero o smaltimento dei rifiuti;
 - alla necessità da parte degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie alla gestione dei rifiuti da parte di ogni detentore;

- alla necessità di munirsi di autorizzazioni da parte degli stabilimenti o imprese;
- ✓ la direttiva 91/689/CEE, art.2 c.1, relativamente all'obbligo di catalogare e identificare i rifiuti pericolosi in ogni luogo in cui siano depositati;
- ✓ la direttiva 1999/31/CE, art. 14 lett. a-c, per non aver adottato tutti i provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi delle direttive già menzionate in materia di discariche di rifiuti.

Il 26 aprile 2007, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha emanato una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia (Causa C-135/05), evidenziando, tra l'altro, che:

- ✓ la mera chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non è sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva "rifiuti";
- ✓ gli Stati membri sono tenuti a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all'occorrenza, sono tenuti a sanarle;
- ✓ il sequestro della discarica da bonificare e l'avvio di un procedimento penale contro il suo gestore non costituiscono misure sufficienti.

Come già accennato, anche la Causa C-196/13 si è conclusa il 2 dicembre 2014 con una sentenza di condanna, nella quale la Corte di Giustizia UE asserisce che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza C-135/05, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE. La sentenza ha condannato l'Italia anche al pagamento di una sanzione così composta:

- ✓ una somma forfettaria pari a 40 milioni di euro;
- ✓ una penale, iniziale, di 42,8 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza del 2007.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

La disposizione, tra l'altro, prevede che si provveda alla riorganizzazione, a supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC) e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L'intervento normativo novella:

- ✓ gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Inoltre, abroga l'articolo 3 e inserisce l'8-bis;
- ✓ l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'intervento normativo non ha fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'intervento normativo novella gli articoli 12 e 13 e inserisce l'articolo 5-bis al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'intervento normativo novella l'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

L'intervento normativo novella l'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L'intervento normativo novella:

- ✓ l'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- ✓ l'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

L'intervento normativo novella l'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento normativo non ha fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'intervento normativo novella l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'intervento normativo novella il primo e secondo periodo dell'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

L'intervento normativo non ha fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti. Abroga espressamente l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie) L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Non risultano deleghe aperte.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non risultano deleghe aperte.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

La norma dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni. I 60 giorni previsti sono ritenuti congrui, in considerazione della necessità di dover riorganizzare tutte le unità di missione e 2 strutture.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La norma prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e le modalità di formazione del contingente e di chiamata del personale, nonché le specifiche professionalità richieste.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

L'intervento dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che sia assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e

la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'intervento normativo prevede che:

- ✓ con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano al Dipartimento per le politiche di coesione i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvederà alla riorganizzazione, del Dipartimento;
- ✓ entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui sopra, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC;
- ✓ il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi;
- ✓ con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo;
- ✓ i componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Non sono introdotti atti successivi attuativi.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con***

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 2 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 3 (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 4 (Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 6 (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 51 (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC)

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICA: **5** (Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie), **6** (Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR), **7** (Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC), **13** (Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato), **40, commi 3, 4 e 5** (Disposizioni in materia di giustizia tributaria), **50** (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR) e **51** (Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei).

Referente ATN: Ufficio legislativo **economia** del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

- **ARTICOLO 5**

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di acquisire tutti i dati necessari all'effettuazione dei controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali), del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR e delle politiche di investimento nazionali. La norma mira, inoltre, ad incrementare l'efficienza dei processi attraverso l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni e a semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e la valutazione dell'efficienza dei processi di concessione di incentivi pubblici.

Infine, la norma introduce una disposizione funzionale ad assicurare ai piccoli comuni il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

- ARTICOLO 6

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di semplificare il procedimento di erogazione delle risorse - da versare a titolo di anticipazione - destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR – compresi gli enti territoriali – per l'esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano.

- ARTICOLO 7

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) prevedendo:

- l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali dei programmi del PNC contenuti nell'allegato 1 del DM MEF del 15 luglio 2021;
- la possibilità per il primo semestre 2023, nelle more dell'adozione del decreto citato, di accesso al fondo opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022 anche per gli interventi del PNC che per le cause di cui di seguito non siano riusciti a provvedere entro i termini all'avvio delle procedure di affidamento;
- in caso di interventi soggetti a procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la sospensione dei termini contenuti nei cronoprogrammi procedurali dalla data di notificazione dell'intervento sino alla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

L'intervento si è reso necessario a causa del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici imprevedibile all'epoca della strutturazione dei cronoprogrammi procedurali dei programmi del Piano nonché per garantire un coordinamento temporale tra i cronoprogrammi procedurali con le tempistiche richieste dalle procedure di verifica della Commissione europea in tema di compatibilità dei singoli interventi con la disciplina sulla tutela della concorrenza.

- ARTICOLO 40, COMMI 3, 4, 5

L'articolo 40, ai commi 3, 4 e 5 mira a conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 «*Giustizia tributaria*» della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, attraverso un migliore coordinamento dei soggetti coinvolti (Agenzia delle entrate e Corte di Cassazione).

Nello specifico, al comma 3, viene previsto che l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provveda a depositare entro il 31 luglio 2023, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata

domanda di definizione ai sensi dell'articolo 1, comma 190, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.

Inoltre, in base al comma 4, l'Agenzia delle entrate provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego.

Infine, il comma 5 precisa che alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **ARTICOLO 50**

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, rafforzando l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, e favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR.

- **ARTICOLO 51**

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di assicurare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (SIGECO), individuando Autorità di audit che siano rispettose degli standard internazionalmente riconosciuti in materia di controlli sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- **ARTICOLO 5**

La norma si riferisce tanto ai sistemi sviluppati per il monitoraggio dei progetti PNRR e PNC, quanto a quelli relativi al monitoraggio delle politiche di coesione comunitarie e nazionali.

Essa disciplina la trasmissione, l'utilizzo e la pubblicazione dei dati di monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e di trasparenza amministrativa.

La disposizione interviene a coordinare due ambiti normativi, già connessi, il cui assetto prevede, a legislazione vigente:

- l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per tutte le imprese;
- il CUP come elemento identificativo univoco ed essenziale di ogni finanziamento pubblico e di ogni atto amministrativo che concede finanziamenti, nonché elemento chiave dei principali sistemi informativi che intervengono nel ciclo di vita degli investimenti pubblici.

Il comma 9 interviene sull'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", aggiungendo un nuovo periodo al comma 780, sul fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

- **ARTICOLO 6**

Il comma 1 interviene sull'art. 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in materia di rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti e prevede la sostituzione integrale del relativo comma 6.

Il comma 2 interviene sull'art. 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, aggiungendo un nuovo periodo al comma 3.

- ARTICOLO 7

Il comma 1 interviene in particolare sulla procedura definita all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, consentendo di adottare un nuovo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per aggiornare i cronoprogrammi procedurali dei programmi del PNC contenuti nel DM MEF del 15 luglio 2021.

Il comma 2 interviene sull'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, aggiungendo un nuovo periodo al comma 8.

- ARTICOLO 40, COMMI 3, 4, 5

Il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione in commento è composto dai seguenti provvedimenti:

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi 190-200);
- Legge 30 agosto 2022, n. 130 (articolo 5).

- ARTICOLO 50

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, a rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, a favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR.

In particolare:

al comma 1 è prevista la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i commi da 2 a 10 intervengono a regolamentare la posizione del personale interessato dalla misura in esame, i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, gli organi della stessa.

i commi da 11 a 16 sono relativi alle modalità di individuazione e di nomina dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione, le modalità organizzative e di funzionamento, nonché le attività del medesimo Nucleo e la retribuzione dei componenti;

il comma 17, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato a garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 prevede che le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

il comma 18 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipuli un apposito accordo di collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'utilizzo del sistema informatico "ReGIS" di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso

per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione.

- **ARTICOLO 51**

La disposizione inserisce il comma 56-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si prevede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali, cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, siano svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all'Autorità di gestione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50, 51

Si rimanda al paragrafo 2.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50, 51

Le disposizioni sono compatibili con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50, 51

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni normative delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti territoriali sub-regionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50, 51

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché agli enti territoriali sub-regionali, sul piano della potestà amministrativa.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50, 51

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50, 51

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti sulla stessa materia depositati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Non si segnalano orientamenti giurisprudenziali prevalenti, né giudizi di costituzionalità sul punto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

I riferimenti normativi contenuti nella norma sono corretti e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Come dettagliatamente rappresentato *sub* 1), 2) della Parte I, alcune norme introducono, mediante novellazione, disposizioni urgenti di modifica rispetto alla disciplina attualmente vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

- ARTICOLI 5, 7, 50 e 51

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti.

- ARTICOLO 6

La disposizione di cui al comma 1 introduce una norma integralmente sostitutiva del comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

La disposizione di cui al comma 2, invece, interviene introducendo, rispetto alla disciplina vigente, un periodo aggiuntivo.

- ARTICOLO 40, COMMI 3, 4, 5

La disposizione non ha effetti abrogativi espressi; abroga, invece, implicitamente le disposizioni sostituite con l'intervento normativo in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 51

Le disposizioni non hanno effetto retroattivo né natura di interpretazione autentica o derogatoria.

- ARTICOLO 50

La disposizione innova il quadro normativo di riferimento della politica di coesione prevedendo la soppressione dell'Agazia per la coesione territoriale, trasferendo le relative funzioni alla Presidenza del consiglio dei Ministri

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Non sussistono procedure di delegazione legislativa aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

- ARTICOLO 5

Il periodo aggiunto dall'art. 5, comma 9, all'art. 1, comma 780, legge 29 dicembre 2022, n.197, prevede che il supporto tecnico, alternativo all'assegnazione delle risorse in favore dei piccoli Comuni, potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.

- ARTICOLO 7

Ai fini dell'attuazione del comma 1, primo periodo, della disposizione oggetto d'esame, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Per quanto concerne il secondo periodo, non sono richiesti provvedimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

- ARTICOLI 6, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Le disposizioni non prevedono atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

- ARTICOLI 5, 6, 7, 40, commi 3, 4, 5; 50 e 51

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione pertanto non è stato necessario ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA: 15, commi da 1 a 4 (Contributo dell'Agazia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR); **16** (Contributo dell'Agazia del demanio alla resilienza energetica nazionale), **31, commi da 2 a 5** (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di

«Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»); **40, commi 1 e 2** (Disposizioni in materia di giustizia tributaria).

Referente ATN: Ufficio legislativo **finanze** del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 15 riveste carattere d'urgenza in quanto è finalizzato a consentire all'Agenzia del Demanio di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in tema di housing universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi, assicurando, al contempo, il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità statali. Muovendo dalla considerazione che in tale ambito occorre valorizzare il ruolo attribuito all'Agenzia, l'intervento normativo autorizza quest'ultima a destinare immobili statali, in gestione alla stessa, all'attuazione di progetti per aumentare la dotazione di alloggi per studenti universitari recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere candidati al finanziamento, anche solo parzialmente, nell'ambito del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e in particolare alla Misura 4, Componente 1 – Riforma 1.7.

L'articolo 16 riveste carattere d'urgenza in quanto è finalizzato a favorire il perseguimento della resilienza energetica nazionale, della crescita sostenibile del Paese e della decarbonizzazione del sistema energetico anche da parte dell'Agenzia del demanio, in analogia con quanto previsto per il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno.

La disposizione riconosce all'Agenzia del Demanio la possibilità di contribuire direttamente alla resilienza energetica, favorendo, promuovendo ovvero attuando direttamente l'utilizzo dei beni immobili di proprietà dello Stato non oggetto di piani di valorizzazione o dimissione ovvero per gli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato (in accordo con le Amministrazioni usuarie), per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si prevede inoltre che l'Agenzia del Demanio possa anche avviare iniziative di partenariato pubblico-privato per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare su predetti beni immobili di proprietà dello Stato, assicurando una gestione unitaria dell'impianto realizzato, garantendone la salvaguardia ed il mantenimento del livello di efficienza.

Inoltre si prevede, alla stregua di quanto già riconosciuto per il Ministero della Difesa e per il Ministero dell'Interno, che le aree individuate di cui al comma 1 della stessa proposta normativa, siano di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e siano assoggettate alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo D.Lgs. n. 199/2021, che proprio in ragione della riconosciuta idoneità delle aree prevede un iter autorizzativo semplificato.

Infine, si prevede, nell'ottica di perseguire una opportuna razionalizzazione degli interventi tra loro integrabili, favorendo economie di scala e riducendo i costi derivanti dalla duplicazione di cantieri, che l'Agenzia del Demanio possa curare, previo atto d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza delle Amministrazioni che siano ex lege chiamate a fornire il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale (ad oggi Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, ai sensi rispettivamente dell'art. 20 del D.L. n. 17/2022 e dell'art. 10 del D.L. n. 144/2022), nei casi in cui interessino immobili di proprietà statale già oggetto di iniziative

finanziate con altri fondi gestiti dall’Agenzia del Demanio nell’ambito, ad esempio, delle operazioni di razionalizzazione, ovvero di prevenzione del rischio sismico, dell’efficientamento energetico o degli altri piani di investimento di competenza della stessa, tali da far ritenere conveniente ed efficace, in relazione alla tipologia di interventi, una gestione coordinata degli stessi.

La norma, valorizzando il ruolo già attribuito all’Agenzia nell’ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili delle PPAA, costituirebbe un importante passo avanti nella direzione di uno scenario energetico basato sullo sviluppo di energia e reti intelligenti, mediante specifici progetti, una adeguata programmazione delle iniziative e, nel contempo, l’opportuno sfruttamento di beni immobili di proprietà dello Stato di constatata scarsa appetibilità per il mercato, in ragione dell’ubicazione, dello stato manutentivo o della destinazione urbanistica dei medesimi, che potrebbero invece costituire un interessante plafond per iniziative che prevedano l’apporto di investimenti privati nel settore dell’energia, ovvero per progetti mirati da realizzarsi mediante gestione diretta degli interventi da parte dell’Agenzia.

L’articolo 31 riveste carattere d’urgenza in quanto è finalizzato ad introdurre misure semplificate e acceleratorie per consentire all’Agenzia del Demanio di affidare e concludere in tempi rapidi le attività di progettazione e realizzazione degli interventi necessari alla concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma denominato “Città dello Sport”, in gestione alla medesima Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 558 e ss., della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

La necessità e urgenza di introdurre tali misure semplificate e acceleratorie – secondo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica e modalità innovative ed economicamente più vantaggiose che assicurino la sostenibilità idrica, la riqualificazione del verde urbano, limitando il consumo del suolo, sono indispensabili per avviare, secondo un approccio metodologico per progressivi step operativi, da attuarsi nel breve e medio periodo – deriva dalla circostanza di assicurare la rifunzionalizzazione del sito sia per lo svolgimento di grandi eventi in programma nella città di Roma, tra i quali oltre al Giubileo anche l’EXPO 2030, sia per la definitiva destinazione dello stesso, tenuto conto della sua vocazione per attività connesse a sport/salute/ricerca, per lo sviluppo dell’area metropolitana

Per queste ragioni, la proposta normativa che prevede misure acceleratorie per l’affidamento delle attività di progettazione e dei lavori, con ricorso all’appalto integrato e possibilità per l’Agenzia di indire la conferenza di servizi decisoria sul PFTE, risulta essere una condizione essenziale e necessaria per la pronta e completa realizzazione degli interventi finanziati.

L’articolo 40, commi 1 e 2, riveste carattere d’urgenza in quanto reca disposizioni in tema di giustizia tributaria. La disposizione oggetto di analisi è stata predisposta al fine, in particolare, di aumentare l’effettività della disciplina di riforma del processo tributario e di adempiere, pertanto, agli impegni assunti in materia con il PNRR, accelerando i tempi di elezione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e semplificando le procedure di rinnovo dello stesso. Nello specifico, la disposizione del **comma 1**, sub lettera a) prevede che la pubblicazione della graduatoria finale della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici provenienti da altre giurisdizioni, sia anticipata al 15 marzo 2023; la previsione del comma 1, sub lettera b), invece, fissa un termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sub lettera a) per l’indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT), che devono avere luogo non oltre il 31 maggio 2023.

Il **comma 2** modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro, con l’obiettivo di ridurre i tempi del giudizio e

deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo sul quale interviene l'**art. 15** comprende:

- l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- la legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (istituto per il credito sportivo);
- il d.lgs. 31 luglio 1999, n. 300 (competenze dell'Agenzia del demanio e procedure per l'approvazione dei piani pluriennali degli investimenti);
- l'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (disciplina della "Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici");
- l'art. 25 del D.L. n. 144/2022.

Il quadro normativo sul quale interviene l'**art. 16** comprende:

- l'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Il quadro normativo sul quale interviene l'**art. 31** comprende:

- l'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;
- il d.P.C.M. del 15 dicembre 2022, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;
- l'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

Il quadro normativo sul quale interviene l'**art. 40** comprende:

- la legge 31 agosto 2022, n. 130 e, segnatamente, l'articolo 1, comma 7 e l'articolo 8, comma 5, concernenti, rispettivamente, il reclutamento dei magistrati attraverso l'interpello di giudici professionali di altre magistrature e le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT);
- l'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 concernente le competenze del giudice tributario in composizione monocratica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo recato dall'**art. 15** è finalizzato a consentire all'Agenzia del Demanio di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR in tema di *housing* universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi, assicurando, al contempo, il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità statali.

Muovendo dalla considerazione che in tale ambito occorre valorizzare il ruolo attribuito all'Agenzia, l'intervento normativo autorizza quest'ultima a destinare immobili statali, in gestione alla stessa, all'attuazione di progetti per aumentare la dotazione di alloggi per studenti universitari recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere candidati al finanziamento, anche solo parzialmente, nell'ambito del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e in particolare alla Misura 4, Componente 1 – Riforma 1.7.

L'intervento normativo si presenta coerente con il quadro legislativo nazionale e si pone in continuità con esso, inserendosi nell'ambito di analoghe iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR in tema di *housing* universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi.

La finalità della proposta è, dunque, quella di favorire l'attuazione della citata Riforma in armonia con l'art. 25 del D.L. n. 144/2022, ossia prevedendo il ricorso a partenariati pubblico-privati con i

soggetti coinvolti nell'attuazione della Riforma, nonché autorizzando l'Agenzia a finanziare i necessari interventi di ristrutturazione, ovvero di rifunzionalizzazione, dei beni immobili da essa destinati all'attuazione dei singoli progetti entro il limite del 30% del quadro economico degli interventi stessi. Quest'ultima previsione risulta di particolare rilievo a fronte del vincolo previsto dal citato art. 25 sull'utilizzo delle risorse stanziato dallo stesso, limitate alla copertura anticipata degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse, non prevedendo, quindi, alcuna copertura in conto capitale. Tale vincolo non solo esclude di fatto ogni utile e possibile destinazione e recupero di immobili dello Stato e/o di altri Enti Pubblici idonei alle suddette finalità, che nella maggior parte dei casi necessitano di investimenti significativi per la rifunzionalizzazione, ma limitano anche la sostenibilità degli investimenti privati che la Riforma intende attrarre e mobilitare per la realizzazione degli alloggi.

L'intervento normativo non ha una diretta incidenza su leggi e regolamenti vigenti. La possibilità di sviluppare le diverse iniziative anche in una logica di partenariato pubblico-privato è prevista a legislazione vigente, nel rispetto della regolamentazione internazionale Eurostat e dei principi normativi in tema di ripartizione dei rischi tra partner pubblico e privato.

L'intervento normativo previsto **dall'art. 16** si presenta coerente con il quadro legislativo nazionale e si pone in continuità con esso, inserendosi nell'ambito di analoghe iniziative sino ad oggi adottate sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzate a favorire il perseguimento della resilienza energetica nazionale, della crescita sostenibile del Paese e della decarbonizzazione del sistema energetico, nell'ambito dei finanziamenti previsti nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni (cd. Manutentore unico), delle iniziative volte alla rilevazione dei consumi e dei risparmi energetici di cui alle previsioni del decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48, di attuazione della direttiva 2018/844/UE che ha previsto, tra l'altro, l'introduzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici istituito presso l'ENEA, nonché nell'ambito della rilevazione dei costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzate, che sono comunicati dalle Amministrazioni sull'applicativo IPER dell'Agenzia del Demanio, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 comma 387 della Legge n. 147/2013.

La disposizione si pone altresì in linea con quanto già previsto da analoghe disposizioni vigenti per in per il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno. L'intervento normativo non ha una diretta incidenza su leggi e regolamenti vigenti. La possibilità di sviluppare le diverse iniziative anche in una logica di partenariato pubblico-privato è prevista a legislazione vigente, nel rispetto della regolamentazione internazionale Eurostat e dei principi normativi in tema di ripartizione dei rischi tra partner pubblico e privato.

L'art. 31 si presenta coerente con il quadro legislativo nazionale e si pone in continuità con esso, inserendosi nell'ambito delle iniziative finalizzate all'accelerazione degli obiettivi e interventi previsti nel PNRR. L'intervento normativo non ha una diretta incidenza su leggi e regolamenti vigenti. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli interventi per i quali si prevedono misure acceleratorie e semplificatorie saranno finanziati con le risorse già stanziato a legislazione vigente sui capitoli di investimento di competenza dell'Agenzia del demanio, nonché nell'ambito delle risorse stanziato per gli interventi essenziali ed indifferibili del Giubileo 2025.

L'art. 40, comma 1 è volto ad anticipare di sessanta giorni i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 130/2022 e di trenta giorni quelli di cui all'articolo 8, comma 5, della medesima legge n. 130 di riforma della giustizia tributaria, che ha disciplinato il sistema di professionalizzazione della magistratura tributaria prevedendo il reclutamento dei magistrati, sia

attraverso l'interpello di giudici professionali di altre magistrature, sia per il tramite di nuove procedure concorsuali.

Il successivo **comma 2** innalza la soglia per la competenza per valore del giudice monocratico da 3.000 a 5.000 euro.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi normativi sono compatibili con i principi costituzionali.

In particolare, gli interventi normativi di cui agli articoli **15, 16 e 31** si presentano conformi ai principi costituzionali riconosciuti dagli artt. 81 e 97 Cost., in quanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo volti a favorire l'esecuzione di interventi con risorse già previste a legislazione vigente nei Piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, ovvero integrando le diverse fonti di finanziamento con le risorse di competenza delle Amministrazioni interessate dalle diverse iniziative che verranno realizzate, previa adeguata programmazione delle stesse e ricognizione dei beni che costituiranno le c.d. zone di riferimento per le energie rinnovabili.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi normativi non evidenziano profili di incompatibilità sul punto.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi normativi non evidenziano profili di incompatibilità sul punto.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le disposizioni non introducono interventi di rilegificazione né di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti sulle stesse materie depositati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto con riguardo agli **articoli 15, 16 e 31**.

Con riguardo alle modifiche normative recate dall'**art. 40**, non si segnalano orientamenti giurisprudenziali prevalenti, né giudizi di costituzionalità sulla competenza per valore del giudice monocratico (comma 2). Per quanto concerne le procedure di competenza dell'organo di autogoverno dei giudici tributari (CPGT), si fa presente che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune norme del d.lgs. n. 545/1992 e della legge n. 130/2022. Tuttavia, i dubbi di costituzionalità riguardano alcuni profili della procedura di interpello per il transito definitivo dei giudici togati alla giurisdizione tributaria e alcuni aspetti relativi all'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in fase di prima applicazione. Invero, la disposizione introdotta mira esclusivamente ad accelerare il rinnovo del Consiglio, in vista della nomina imminente da parte del Parlamento dei membri non togati di tutti gli organi di autogoverno.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi sono compatibili con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Gli interventi sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza europea nelle materie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza della Corte EDU sulle materie in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si è a conoscenza di elementi da evidenziare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificato che tutti i riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Articoli 15, 16 e 31: non è stata utilizzata la tecnica della novellazione poiché la norma non prevede alcuna modifica o integrazione di disposizioni normative vigenti.

Art. 40: è stata utilizzata la tecnica della novella normativa in quanto la disposizione anticipa i termini previsti dall'art. 1, comma 7 e dall'art. 8, comma 5 della l. 130/2022 e modifica la soglia per il monocratico.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Art. 15, 16 e 31: non ci sono effetti abrogativi impliciti;

Art. 40: la disposizione non ha effetti abrogativi espressi; abroga, invece, implicitamente le disposizioni sostituite con l'intervento normativo in esame. Per maggiori dettagli si rimanda alla Parte I.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni non hanno effetto retroattivo né natura di interpretazione autentica o derogatoria.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono necessari successivi provvedimenti di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNO: 8, commi 2 e 6 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori), **9** (Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici), **22** (Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio) e **30** (Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Art. 8 "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", comma 2.

La disposizione in esame stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi complementari alle programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000 (TUOEL) non si applicano – sino al 31.12.2026 – le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 110 che prevede che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto (art. 244 e ss. del TUOEL) o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria (art. 242 e ss. del TUOEL).

Per le stesse finalità, e sempre fino al 31.12.2026, nei confronti degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, non si applica il divieto di cui all'art. 90, comma 1, del TUOEL.

Il contesto in cui si inserisce la disposizione afferisce alla *governance* del PNRR e, conseguentemente, a tutte le possibili misure da porre in essere per assicurare il raggiungimento dei *milestone* e dei *target* connessi alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse del PNRR, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella tempistica richiesta. In tale contesto gli enti locali ricoprono un ruolo centrale per il successo del PNRR in qualità di soggetti attuatori di gran parte dei progetti, ovvero in qualità di destinatari finali alla realizzazione di taluni progetti attivati a livello nazionale.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, la disposizione in argomento prevede, sino al 31.12.2026 – termine connesso con l'attuazione del PNRR – una deroga alle previsioni di cui all'art. 110, comma 4, e all'art. 90, comma 1, del TUOEL.

Peraltro, si rammenta che – come evidenziato nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento – il tema del rafforzamento della capacità amministrativa per il miglioramento delle prestazioni riveste un'importanza strategica.

L'intervento, quindi, è coerente con il Programma di Governo.

Art. 8 "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", comma 6.

Per quanto di interesse, l'art. 8, comma 6, prevede la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), nonché dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che *“decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale....”*.

Inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ha previsto che *“la Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno...”*.

La proposta, anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali destinatari delle risorse per gli investimenti previsti dal PNRR, mira ad escludere l'applicazione delle sopra citate disposizioni relativamente ai pagamenti riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari, tenuto conto della complessa gestione delle apposite risorse destinate agli enti locali derivante, in particolare, dalle innumerevoli e articolate attività da espletare, nonché dai numerosi adempimenti connessi al PNRR e dall'esigenza di rispettare i termini previsti ai fini del raggiungimento dei *target* per ciascun intervento e la conseguente puntuale attuazione delle progettualità del PNRR, in linea con le regole definite dalla legislazione comunitaria e nazionale.

Pertanto, le richiamate disposizioni non trovano applicazione, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi complementari alle programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027.

Il contesto in cui si inserisce la disposizione afferisce alla *governance* del PNRR e, conseguentemente, a tutte le possibili misure da porre in essere per assicurare il raggiungimento dei *milestone* e dei *target* connessi alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse del PNRR, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella tempistica richiesta. In tale contesto gli enti locali ricoprono un ruolo centrale per il successo del PNRR in qualità di soggetti attuatori di gran parte dei progetti, ovvero in qualità di destinatari finali alla realizzazione di taluni progetti attivati a livello nazionale.

Peraltro, si rammenta che – come evidenziato nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento – il tema del rafforzamento della capacità amministrativa per il miglioramento delle prestazioni riveste un'importanza strategica.

Pertanto, l'intervento è coerente con il programma di Governo.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

Gli impegni di assoluta rilevanza già assunti dall'Italia, di fronte agli organismi europei, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la realizzazione delle Missioni "Rivoluzione verde e transizione ecologica" e "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", richiede una risposta complessiva per accelerare e ottimizzare ogni attività volta al conseguimento di tali obiettivi, mettendo a fattor comune le migliori competenze ed esperienze maturate dai diversi soggetti, istituzionali e non, chiamati a dare il proprio rilevante contributo.

Con tale proposta normativa si intende dare una risposta sistemica ai crescenti rischi connessi ai cambiamenti climatici e all'impulso ai sistemi innovativi di produzione di energia. Infatti, la mancanza di un approccio sistemico, in particolare anche nei progetti che prevedono l'uso dell'idrogeno, del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dei sistemi di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (molti dei quali inseriti nel PNRR), unitamente alla particolare vulnerabilità del territorio nazionale, ha evidenziato la necessità del presente intervento normativo in termini complessivi di "safety" con un approccio multidisciplinare sinergico e coordinato attraverso il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.

Pertanto, a tale organo tecnico consultivo e propositivo è demandato il compito di individuare i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica dei progetti di fattibilità; di proporre e coordinare studi, ricerche, progetti, sperimentazioni; di elaborare atti di normazione tecnica, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, di rilievo nazionale o internazionale, per migliorare le attività di prevenzione e gestione degli eventi emergenziali, compresi quelli determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica.

L'obiettivo del nuovo organismo collegiale è quello di affrontare le nuove sfide della transizione energetica e della gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici con un apporto altamente qualificato, nei tempi stringenti del PNRR e con uniformità di indirizzo.

La disposizione risulta esattamente in linea con gli obiettivi del PNRR, e quindi pienamente coerente con la politica programmatica di governo.

Art. 22 "Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio".

La norma è finalizzata a consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'individuazione di procedure atte a semplificare e a efficientare la gestione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica, comprese nel progetto di rinnovamento del parco automezzi del Corpo nell'ambito del PNRR.

Il coinvolgimento diretto del predetto Corpo è basato sulla fondata consapevolezza delle qualificate competenze tecniche e ingegneristiche del personale, che lo rendono pienamente idoneo a garantire il raggiungimento dell'obiettivo, sia per la progettazione sia per la realizzazione dei lavori.

Anche l'incremento della dotazione organica di 112 unità di personale è necessario per migliorare l'attività di collaborazione tecnica e amministrativa alle strutture territoriali precipuamente impegnate assicurando il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere previste nel PNRR a fronte del cospicuo incremento delle attività di prevenzione incendi connesse alle citate opere.

La disposizione risulta esattamente in linea con gli obiettivi del PNRR, e quindi pienamente coerente con la politica programmatica di governo.

Art. 30 "Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

In relazione alla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, la disposizione mira al raggiungimento del target quantitativo relativo al completamento di 5.000 interventi per lavori di media portata. La previsione è, dunque, coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Art. 8 *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e comma 6.*

Le disposizioni si inseriscono nel contesto della vigente legislazione afferente all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Art. 9 *“Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.*

Nell'istituire il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, vengono espressamente fatte salve le competenze del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”.

Il Comitato centrale per la sicurezza tecnica può avvalersi dei Comitati Tecnici Regionali, istituiti presso le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Art. 22 *“Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.*

In relazione agli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, i Direttori Regionali del Corpo, nell'ambito dei procedimenti di localizzazione delle opere afferenti alle attività e alle funzioni di competenza, potranno convocare, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditori Interregionali per le Opere Pubbliche, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Nella norma in esame, viene espressamente richiamato l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini del rispetto della tempistica per l'esame delle istanze dei progetti relativi agli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale.

Risulta incrementata la dotazione organica dei ruoli direttivi e ispettivi, con conseguente adeguamento della tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”.

Art. 30 *“Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.*

La disposizione si inserisce nel contesto della vigente legislazione afferente all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche in relazione all'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2.

L'intervento incide, sino al 31.12.2026, sull'art. 110 e sull'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 6.

L'intervento incide sull'art. 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sull'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

L'intervento non incide su disposizioni vigenti.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

In conseguenza delle assunzioni straordinarie di direttivi e ispettori, viene modificata tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, contenente la dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo nazionale.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

La disposizione incide sull'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento normativo con i principi costituzionali

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6

Le disposizioni sono coerenti con le previsioni e i principi costituzionali.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

La disposizione è compatibile con i principi costituzionali.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

La disposizione è compatibile con i principi costituzionali.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

La disposizione è coerente con le previsioni e i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6

Gli interventi non presentano profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

La norma incide su materie disciplinate da fonti normative statali e risulta conforme al principio di leale collaborazione.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

La norma incide su materie disciplinate da fonti normative statali e risulta conforme al principio di leale collaborazione.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli Enti locali

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6.

Le disposizioni non pongono problemi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione in quanto non presentano profili di interferenza di cui al precedente punto 5).

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

La disposizione è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

La disposizione è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

La disposizione non pone problemi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione in quanto non presenta profili di interferenza di cui al precedente punto 5).

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6

Non sono necessari interventi di rilegificazione.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

Non risultano.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

Non risultano.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Non sono necessari interventi di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, **comma 2 e 6.**

Non si segnalano interventi normativi di analoga portata in Parlamento.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

Non risultano.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

Non risultano.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Non si segnalano interventi normativi di analoga portata in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, **comma 2 e 6.**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sugli specifici aspetti trattati dalle disposizioni in esame.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti in tale materia.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti in tale materia.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sugli specifici aspetti trattati dalle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, **comma 2 e 6.**

Gli interventi non presentano profili di interferenza con le competenze delle istituzioni euro comunitarie.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

La disposizione risulta in linea con le norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto afferisce a progetti inseriti, o comunque finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR afferenti alle attività e alle funzioni di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

La disposizione risulta in linea con le norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto afferisce a progetti inseriti, o comunque finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR afferenti alle attività e alle funzioni di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 30 *“Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.*

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle istituzioni euro comunitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Art. 8 *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6.*

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nelle materie in esame.

Art. 9 *“Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.*

Non risultano procedure di infrazione aperte sui temi oggetto della disciplina.

Art. 22 *“Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.*

Non risultano procedure di infrazione aperte sui temi oggetto della disciplina.

Art. 30 *“Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.*

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Art. 8 *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6.*

Gli interventi sono compatibili con gli obblighi internazionali.

Art. 9 *“Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.*

La norma di interesse non presenta problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

Art. 22 *“Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.*

La norma di interesse non presenta problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

Art. 30 *“Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.*

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo oggetto o analogo oggetto

Art. 8 *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6.*

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sui medesimi o analoghi oggetti.

Art. 9 *“Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.*

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

Art. 22 *“Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.*

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

Art. 30 *“Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.*

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Art. 8 *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su medesimi o analoghi oggetti.

Art. 9 *“Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.*

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

Art. 22 *“Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.*

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

Art. 30 *“Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Art. 8 *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 2 e 6.*

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione su medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 9 *“Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.*

Non si ha cognizione di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini dell'intervento specifico in esame.

Art. 22 *“Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.*

Non si ha cognizione di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini dell'intervento specifico in esame.

Art. 30 *“Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.*

Non si rinvenivano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Art. 8 "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", **comma 2 e 6.**

Art. 9 "Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici".

Art. 22 "Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio".

Art. 30 "Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

Art. 8 "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", **comma 2 e 6.**

Art. 9 "Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici".

Art. 22 "Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio".

Art. 30 "Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Art. 8 "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", **comma 2 e 6.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Art. 9 "Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici".

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Art. 22 "Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio".

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa limitatamente alla norma che incide sulla tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per adeguare la dotazione organica del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a fronte delle assunzioni straordinarie di nuove unità.

Art. 30 "Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Art. 8 "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", **comma 2 e 6.**

Le disposizioni non comportano effetti abrogativi impliciti.

Art. 9 "Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici".

Non sussistono.

Art. 22 "Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio".

Non sussistono.

Art. 30 "Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Art. 8 "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", **comma 2.**

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica. Prevede una deroga, limitata all'attuazione del PNRR (sino al 31.12.2026), alle previsioni di cui all'art. 110, comma 4, e all'art. 90, comma 1, del TUOEL.

Art. 8 "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori", **comma 6.**

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

Prevede una deroga, limitata ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR e del PNC, alle previsioni di cui all'art. 161, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. 216/2010.

Art. 9 "Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici".

Non sussistono.

Art. 22 "Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio".

Non sussistono.

Art. 30 "Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, **comma 2 e 6.**

Non risultano aperte deleghe legislative sull’oggetto degli interventi in esame.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Non risultano aperte deleghe legislative sull’oggetto dell’intervento in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro attuazione

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, **comma 2 e 6.**

Non sono necessari successivi atti attuativi.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

Non sussistono.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

Non sussistono.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Non sono necessari successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Art. 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, **comma 2 e 6.**

Gli interventi normativi non necessitano di elaborazioni statistiche da parte dell’ISTAT.

Art. 9 “Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

Per la redazione delle disposizioni normative sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso l’Amministrazione.

Art. 22 “Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio”.

Per la redazione delle disposizioni normative sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso l’Amministrazione.

Art. 30 “Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

L’intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell’ISTAT.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO: articolo 8, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del Turismo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo

Le disposizioni normative in esame costituiscono misure per il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo, nel generale quadro dell'azione di governo, finalizzate a garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR pertanto riveste carattere d'urgenza.

L'**articolo 8, comma 7** del decreto istituisce, presso il Ministero del turismo, una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, incrementando la dotazione organica del suddetto Ministero di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale, al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarità di questa Amministrazione.

Il **comma 8 dell'articolo 8** modifica l'articolo 54-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di ordinamento del Ministero del turismo, incrementando il numero degli uffici dirigenziali generali da 4 a 5.

Conseguentemente, il **comma 9 dell'articolo 8** modifica l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo*", incrementando il numero di posizioni di livello non generale da 17 a 19.

Il **comma 10 dell'articolo 8**, al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessaria per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR del Ministero del turismo, modifica l'articolo 7, comma 13, secondo periodo del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. In particolare, prevede che fino al 31 dicembre 2026, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento.

Il **comma 11 dell'articolo 8** prevede che agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 475.000,00 per l'anno 2023 e a euro 570.000,00 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 – 2025, nell'ambito del programma "*Fondi di riserva e speciali*" della Missione "*Fondi da ripartire*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Infine, il **comma 12 dell'articolo 8** prevede che le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura

di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'intervento si presenta necessario per assicurare l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, mediante l'utilizzo di un valido supporto e di un'assistenza tecnica che siano in grado di fornire le adeguate conoscenze informatiche per agevolare l'impiego di piattaforme tecnologiche per l'erogazione e la gestione delle misure legate al PNRR.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"* convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni per il riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'articolo 8, comma 7 è volto a garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di titolarità del Ministero del turismo nell'ambito della Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR.

Allo scopo, presso il Ministero del turismo, è costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale.

Per l'effetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, la dotazione organica dirigenziale, per le posizioni di livello generale individuata dall'articolo 54-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999 è incrementata di una unità, mentre ai sensi del successivo comma 9, le posizioni di livello non

generale di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono incrementate di due unità.

L'articolo 8, comma 10 è volto ad assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di titolarità del Ministero del turismo. A tale scopo, è previsto che, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31 dicembre 2026, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Analogamente, fino al 31 dicembre 2026, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento.

L'articolo 8, comma 11 prevede le modalità di copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della direzione generale di cui al comma 7 e dall'incremento della dotazione organica del Ministero del turismo di cui ai commi 8 e 9, determinati nella somma di euro 497.630 per l'anno 2023 e di euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 8, comma 12 dispone la conservazione nel conto dei residui per il 2023 delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, destinate ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, e non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022. E', altresì, prevista la compensazione degli effetti finanziari pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del relativo Fondo.

Si rimanda inoltre al paragrafo 1).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali.

In particolare, le materie oggetto delle norme in esame e le relative finalità perseguite rientrano nell'ambito della competenza legislativa statale e sono coerenti con gli obiettivi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 97 e 117, comma 2, lettere e) della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, ed enti locali, dall'altra.

In particolare, non risulta pregiudicata alcuna delle competenze in materia del turismo che l'articolo 117 della Costituzione riconosce alle Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni del decreto in esame non violano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le disposizioni non comportano rilegificazioni in materia e sono adottate nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del decreto-legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni normative di cui trattasi non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro:

- del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
- del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà".

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni recate dall'intervento non presentano profili di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo costituisce, presso il Ministero del turismo, una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Incrementa la dotazione organica del suddetto Ministero di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale. Dispone, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prevede, sempre fino al 31 dicembre 2026, l'aumento dei limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale.

Dispone le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica, la conservazione nel conto dei residui per il 2023 delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022 nonché la compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del relativo Fondo.

Pertanto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo, per la parte d'interesse (articolo 8 commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12), si fa ricorso alla tecnica della novellazione legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento non comporta l'abrogazione espressa o implicita di altri testi normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non si prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Ai fini di dare attuazione all'intervento sopra esposto, si procederà alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso di questo Ministero; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA: **10** (Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, Componente 2, Asse 2), **35** (Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali), **36** (Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione), **37** (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) **38** (Disposizioni in materia di crisi di impresa) e **39** (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con riferimento alle disposizioni normative di competenza di questa Amministrazione, si rappresenta quanto segue:

L'articolo 10 (Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia – Missione 1, Componente 2, Asse 2) reca disposizioni finalizzate alla maggiore efficienza del comparto Giustizia.

Il **comma 1** si inserisce nell'ambito delle azioni intraprese dal Ministero della giustizia per far fronte all'attuale situazione di scopertura dell'organico della magistratura ordinaria, che presenta connotazioni di assoluta gravità. Si interviene con la previsione in esame, dunque, per valorizzare in modo più ampio l'esito positivo dei concorsi, ampliando le prerogative assunzionali del Ministro della giustizia. Quanto alla disciplina relativa all'accesso al concorso per magistrato ordinario, già l'art. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a fronte di una graduatoria con cui si dichiarano idonei un numero di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, consentiva di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio. Tale norma è stata successivamente integrata, per effetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, allo scopo di ripartire le competenze tra Ministero e Consiglio superiore della magistratura e, di nuovo, modificata dall'articolo 10, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, che eliminava il limite del decimo.

Quella disposizione veniva successivamente abrogata con l'adozione del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ma reintrodotta dall'art. 2, comma 2, lett. a) n. 2), del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e aggiunto il comma 3-bis.

Secondo la normativa vigente, quindi, *“i concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»* (comma 1); *“entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta”* (comma 3-bis).

Ora, per garantire una sollecita copertura dei posti attualmente vacanti e tenuto conto delle vacanze future certe del prossimo quadriennio - vale a dire il collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età che riguarderà oltre 640 magistrati - in considerazione degli obiettivi assunti con il PNRR, che rischiano di essere compromessi dalla grave scoperta dell'organico, si ritiene che il limite del decimo previsto dalla legge attuale possa essere raddoppiato con riguardo ai due concorsi già banditi.

In questa prospettiva sembra, quindi, ragionevole predisporre un apparato normativo che consenta di sfruttare nel massimo grado possibile i concorsi in essere e banditi, anche perché questa soluzione permette di valorizzare le procedure concorsuali e di realizzare un risparmio dell'amministrazione relativamente all'organizzazione di nuove procedure.

Sembra opportuno precisare che si è optato per l'utilizzo della locuzione “doppio del decimo” allo scopo di conservare il riferimento (“decimo”) utilizzato nella norma vigente, che si riscontra anche nel testo unico del pubblico impiego.

Infine, l'intervento si connota come urgente perché la norma deve essere operativa prima della conclusione delle prove relative al concorso in via di completamento, in quanto sarebbe del tutto improprio e inopportuno un ampliamento della platea dei vincitori di concorso, dopo l'esaurimento delle prove e l'individuazione degli idonei.

Il **comma 2** modifica l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, volto a favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, consentendo il pieno impiego delle risorse finanziarie destinate all'intervento 3.1 “Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali” e alla misura “Investimento 1.8: Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali”. L'articolo 11 del citato decreto-legge prevede, attualmente al comma 1, “di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo”. Il Ministero della giustizia ha attuato tale disposizione già a partire dal 2021 prevedendo due scaglioni di reclutamento con un limite assunzionale pari, rispettivamente, a 8.250 unità di personale. Le procedure di reclutamento svolte nel 2021 hanno visto una progressiva

sottoscrizione di contratti nel corso del 2022 in numero inferiore a 8.250. Inoltre, una parte del personale che ha effettivamente preso possesso ha successivamente rassegnato le dimissioni.

Più nel dettaglio, il bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, ha portato alla progressiva sottoscrizione di 7.755 contratti e sono ancora in servizio 6.590 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 79 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021 ha portato alla progressiva sottoscrizione di 36 contratti e sono ancora in servizio 34 unità di personale (dati al 30 novembre 2022). Complessivamente sono stati, pertanto, sottoscritti 7.791 contratti e sono in servizio 6.624 addetti UPP.

La modifica è volta a chiarire che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Si intende in particolare evidenziare che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a) dello stesso articolo 11.

Il **comma 3** contiene le disposizioni finanziarie riferite alle disposizioni di cui al comma 1.

L'articolo 35 reca, come risulta dalla rubrica, "Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali".

Il **comma 1** prende atto del fatto che attualmente la conservazione sostitutiva digitale, anche degli atti e dei documenti giudiziari originariamente analogici, è disciplinata dall'art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale-CAD, di cui al decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 (*Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni*) che, per delega contenuta al comma 5 del medesimo articolo, individua particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale.

Nella specie, nella tabella A allegata, il suddetto DPCM individua tra i documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo gli "atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria per i venti anni successivi".

Con la disposizione in commento, in modifica dell'art. 22 del CAD, si intende definire il processo attraverso il quale si possono generare copie idonee a sostituire, ai fini della conservazione sostitutiva, gli originali analogici di atti o documenti versati in fascicoli giudiziari di procedimenti civili, che conseguentemente possono essere distrutti. La nuova disposizione non tocca le norme che disciplinano, in modo meno gravoso, la produzione di copie, con pieno valore probatorio e processuale, di atti e documenti giudiziari, ma sono con esse coerenti. È infatti razionale che la copia conforme di un documento che viene conservato in originale risponda a requisiti meno rigorosi della copia conforme "sostitutiva", perché l'autenticità della mera copia conforme può essere verificata con l'originale, mentre la copia conforme "sostitutiva" deve essere autosufficiente a dimostrare la propria conformità all'originale non più disponibile.

La norma, peraltro, pur riducendo spese di conservazione e vigilanze gli e spazi fisici necessari allo scopo negli uffici giudiziari, estende temporalmente oltre il ventennio e rafforza la conservazione documentale degli atti giudiziari, con positive ricadute sia per la tutela dell'interesse pubblico storico e di ricerca scientifica, sia dell'interesse dei privati alla ricostruzione delle vicende giuridiche che li riguardano. Tali positivi effetti costituiscono un incentivo, per gli uffici giudiziari, ad agevolare e collaborare all'obiettivo di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, come previsto dal PNRR. La disposizione è infatti in linea con la misura M1C1-38, che prevede l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (*"The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office). Creation of a free, fully accessible and searchable database of civil decision according to the legislation"*).

Va sottolineato che le proposte modalità di formazione delle copie conformi idonee alla conservazione sostitutiva sono compatibili con le attività già appaltate di digitalizzazione, ma le attività appaltate non sono sufficienti, in quanto debbono essere integrate dalla necessaria attività di verifica, certificazione e di inserimento nel fascicolo informatico, mediante compilazione dei registri SICI anche con gli opportuni metadati, da parte dei cancellieri, in qualità di pubblici ufficiali. In altri termini, le attività materiali dei "digitalizzatori PNRR" messi a disposizione dagli appaltatori possono essere di supporto a quella di conservazione sostitutiva, che però rimane in capo ai pubblici ufficiali.

Per le modalità di distruzione si rinvia ad apposito decreto ministeriale, che dovrà individuare in particolare le modalità di autorizzazione alla distruzione del primo originale, nonché le garanzie della completa distruzione, anche a tutela della privacy delle persone interessate. È richiesto il parere dell'Agid, in quanto competente a disciplinare con linee guida, nei casi generali, la conservazione sostitutiva e la distruzione, nonché del Garante privacy, a norma del GDPR, in quanto la distruzione di documenti originali è una forma di trattamento dei dati personali. Il termine semestrale previsto dal **comma 2** per l'adozione del decreto ministeriale è necessario anche allo scopo di acquisire i pareri del Garante e dell'Agid.

Quanto al comma 3, attualmente nel processo civile è previsto un generalizzato obbligo di deposito telematico per i soggetti qualificati esterni (avvocati e consulenti tecnici), mentre per i magistrati tale obbligo sussiste solo nell'ambito dei procedimenti monitorati. Questo frustra in parte l'obiettivo perseguito dalla digitalizzazione PNRR, che – in prevalenza – ha lo scopo di

digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici. La disposizione proposta mira quindi ad estendere l'obbligo di deposito telematico agli atti e ai documenti prodotti dal pubblico ministero (lettera a) e a tutti i provvedimenti del giudice e ai verbali di udienza (lettera b), modificando l'articolo 196-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui – stante l'assenza di delega in tal senso nella legge 21 novembre 2021, n. 206 – conferma la precedente limitazione ai soli procedimenti monitori. In tal modo si adempie alla misura M1C1-38, che prevede, tra l'altro, l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (*"The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office)..."*). Resta comunque la previsione che consente ai magistrati, al ricorrere di determinate circostanze, di essere autorizzati al deposito cartaceo. Con la lettera a) del comma 3, inoltre, viene espunto dall'articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. il riferimento ai processi davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione ha carattere generale ed è destinata a trovare applicazione in tutti gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria. L'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, del resto, regola i modi e i tempi di efficacia delle disposizioni di cui si discute davanti a tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione (comma 2) e davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 3), sicché il riferimento, nelle disposizioni di attuazione del c.p.c., solo ad alcuni uffici giudiziari, era privo di giustificazione e foriero di dubbi interpretativi.

Per effetto dell'art. 35, comma 2, del medesimo decreto n. 149 del 2022, la norma così modificata si applicherebbe sin dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Al fine di evitare tale incongruenza e di consentire a coloro che ancora si avvalgono della facoltà di deposito cartaceo di adottare le necessarie misure organizzative, il comma 4 dell'articolo in esame prevede che la modifica abbia effetto a decorrere dal 1° marzo 2023, specificando che essa si applicherà anche ai procedimenti già pendenti. Il medesimo comma 4 fa inoltre in ogni caso salvo il disposto dell'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in base al quale ai procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche l'articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. si applica dal 30 giugno 2023.

L'articolo 36 detta "Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione".

Esso intende estendere gradualmente la facoltà (ma non l'obbligo) di deposito digitale di atti processuali, limitatamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, alle persone fisiche che si costituiscono personalmente e che non operano professionalmente quali soggetti "abilitati esterni" all'uso dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, bensì come "utenti privati", secondo la definizione introdotta con l'articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Per consentire una graduale applicazione delle nuove disposizioni e una opportuna fase di sperimentazione, si prevede l'emanazione di uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (secondo una prassi già consolidata in materia) ai fini della concreta individuazione degli specifici tipi di procedimento (quale, ad esempio, quello per la nomina di un amministratore di sostegno) e degli uffici giudiziari in cui viene attivato il servizio, nel rispetto di una *dead line* che, in armonia con gli obiettivi del PNRR (*milestone con task "normativo" M1C1-38*), è stata fissata al 1° gennaio 2025.

È previsto anche il rinvio a specifiche tecniche, stabilite con decreto direttoriale, per delega già contenuta nella norma primaria, che consentirà di emanciparsi, per l'emanazione, dal procedimento aggravato di cui al richiamato decreto ministeriale n. 44 del 2011.

La disposizione consentirà di ridurre l'accesso fisico degli utenti privati agli uffici giudiziari e di strutturare gli atti da loro depositati, così da renderli lavorabili in modo automatizzato dagli applicativi di registro delle cancellerie e da standardizzarne la forma espositiva, per facilitarne la lettura da parte dei magistrati e dei componenti dell'ufficio per il processo. Sulla scorta delle prassi in uso presso i tribunali pilota, lo schema di atto prescritto dalle emanande specifiche tecniche permetterà, altresì, agli utenti privati non assistiti da difensore tecnico di depositare fin da subito atti completi degli elementi generalmente richiesti dagli uffici giudiziari, riducendo la necessità di richieste di integrazione e, conseguentemente, i tempi procedurali. I risultati descritti sono essenziali per facilitare il raggiungimento, secondo la tempistica concordata, degli obiettivi PNRR di riduzione generale dell'arretrato e del *disposition time*.

L'articolo 37 detta "Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

Con l'articolo in esame si introducono modifiche alle disposizioni transitorie di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, allo scopo di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo medesimo in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio. Si tratta, dunque, di un intervento necessario per non far sorgere problematiche che possano impattare sugli effetti concreti della riforma degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e, quindi, sul conseguimento degli obiettivi del PNRR.

In particolare, con tale intervento si intende allineare la data di applicazione delle abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2022 a quella prevista per l'applicazione delle sole disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, contenute nell'articolo 7 del decreto stesso, per le quali si è stabilito che siano applicabili a decorrere dal 30 giugno 2023. Infatti, l'articolo 2, comma 2, apporta le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile prevedendo, in particolare:

- l'abrogazione del comma secondo (che individua l'organismo di mediazione competente per territorio per le mediazioni presentate dall'amministratore di condominio);

- le opportune modifiche al comma terzo, con richiamo all'apposita disciplina contenuta nell'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2001, n.28, per l'individuazione della maggioranza necessaria per la ratifica degli atti posti in essere dall'amministratore in sede di mediazione;

- l'abrogazione dei commi quarto (legittimazione dell'amministratore in mediazione), quinto (maggioranza prevista per l'approvazione della proposta di mediazione) e sesto (termini per l'adozione delle delibere che autorizzano l'amministratore a partecipare alla mediazione)

Tutti gli interventi previsti dal citato articolo 2, comma 2, rappresentano il necessario completamento delle modifiche apportate in tema di mediazione dell'amministratore di condominio nell'ambito del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per le quali il nuovo testo dell'articolo 41, comma 1, dispone che siano applicabili a partire dal 30 giugno 2023.

Il descritto intervento è finalizzato a evitare che le abrogazioni e le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 2 all'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile acquistino efficacia prima della prevista data di applicazione delle disposizioni ad esso correlate.

Diversamente, l'applicazione del più volte richiamato articolo 2, comma 2, farebbe sorgere notevoli problemi di coordinamento in quanto prevedrebbe, per il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010, anteriori alle riforme apportate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e la contemporanea applicazione del novellato testo dell'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

L'articolo 38 (Disposizioni in materia di crisi di impresa) reca misure necessarie al fine di rendere efficiente la riforma in materia di insolvenza, di cui al Codice della crisi, novellato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, rientrante tra gli obiettivi del PNRR.

I primi tre commi contengono misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici - che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà - e alla opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.

In tale ottica, il comma 1 aumenta a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa.

Il comma 2 agevola i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, consentendo loro di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già prevista dall'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di

risanamento. L'applicazione della disposizione è ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi e non all'omologazione da parte del tribunale, in quanto per due dei tre esiti della composizione negoziata richiamati dalla norma non vi è alcuna omologa alla quale collegare il suo effetto; rispetto agli accordi di ristrutturazione invece lo stretto collegamento con la composizione ne giustifica un trattamento migliore rispetto agli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa (per i quali resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese).

Il comma 3 è finalizzato a consentire lo sblocco delle numerose istanze di composizione negoziata pendenti in attesa di nomina dell'esperto. Si tratta, in particolare, di istanze alle quali le Camere di commercio non danno corso, per incompletezza della documentazione prevista dalla legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, del Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Come evidenziato dagli operatori del settore, dai professionisti e dal sistema camerale, tale problematica si verifica, nella maggior parte dei casi, a causa dei tempi ad oggi necessari per il rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 17, comma 3, lettere e), f) e g), dello stesso Codice della crisi d'impresa (vale a dire il certificato unico dei debiti tributari e i certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 363, comma 1, e 364, comma 1, del Codice della crisi d'impresa, nonché la certificazione sulla situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione). Al fine di consentire la celere nomina dell'esperto e l'avvio delle trattative, si prevede che le singole certificazioni possano essere sostituite dalla dichiarazione con la quale l'impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l'istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti. L'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto, di perseguibilità del risanamento, in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall'articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative.

La disposizione ha durata limitata in quanto tiene conto della recente entrata in vigore del Codice della crisi - che prevede il rilascio o l'acquisizione di tali certificazioni rispetto a tutte le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza - e del fatto che, nel breve periodo, il procedimento di rilascio, da parte degli enti competenti, dovrà comunque essere reso il più agile e celere possibile nell'interesse della tempestività non solo della composizione negoziata, ma anche di tutte le iniziative (stragiudiziali e giudiziali) intraprese per la risoluzione della crisi delle imprese in difficoltà.

Il comma 4 intende evitare i problemi applicativi e di spesa che scaturiscono dall'articolo 199, comma 1, del Codice della crisi d'impresa. Tale norma prevede che il domicilio digitale di ciascuna procedura di liquidazione giudiziale, e quindi l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui deve essere munito il curatore per la gestione di ciascuna procedura, sia assegnato dalla cancelleria al momento della pubblicazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Si tratta, tuttavia, di disposizione che crea oneri per lo Stato, posto che l'assegnazione di un domicilio digitale presuppone l'acquisto di un indirizzo di posta elettronica certificata e che, comunque, non è allo stato realizzabile non essendo le cancellerie in grado di provvedere a tale adempimento. La

norma, dunque, rinvia l'applicabilità di tale disposizione al fine di verificarne la concreta attuabilità, con l'eventuale assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, o la sua modifica. Tale rinvio non incide sulle procedure e sulla regolarità della loro gestione in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 2, del Codice della crisi, secondo la quale *"Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura..."*. La disposizione evita così problematiche potenzialmente idonee ad ostacolare l'efficiente svolgimento del procedimento giudiziale, in connessione con gli obiettivi del PNRR.

L'articolo 39 reca **"Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"**, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

In particolare, modifica la disciplina dei contratti di appalto stipulati dal Ministero della giustizia per la trascrizione nell'ambito del processo penale, al fine di renderla più efficiente assicurando un miglior funzionamento del processo e, di conseguenza, il raggiungimento più agevole degli obiettivi del PNRR. D'altronde, la imminente entrata in vigore della riforma del processo penale, che ha disposto, tra l'altro, l'obbligatorietà delle videoregistrazioni, rende urgente la previsione di una disciplina dei contratti di appalto più agile, in linea con quella del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 51 (*Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti*) del suindicato decreto legislativo n. 271 del 1989, stabilisce quanto segue: *"1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo.*

2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.

3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.

3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni".

Ebbene, al comma 1, lettera a), della presente norma si intende sopprimere la previsione, attualmente contenuta nel richiamato articolo 51, che stabilisce la durata massima di 24 mesi per i contratti di appalto stipulati per le finalità indicate dalla norma. Si tratta di una previsione del tutto eccentrica nel panorama legislativo italiano, posto che nessuna norma del Codice degli appalti contiene analoghe previsioni in ordine alla durata di un contratto.

L'appalto cui fa riferimento la disposizione in oggetto, essendo sopra soglia comunitaria e di valore tendenzialmente stimabile in 30 milioni di euro annui, implica una procedura aperta o ristretta, la cui tempistica di svolgimento, anche in ragione della specifica complessità delle prescrizioni e delle connesse valutazioni tecniche a cui la stazione appaltante è chiamata, può essere ragionevolmente stimata in 24 mesi, al netto di ricorsi amministrativi e sospensione.

Appare dunque evidente l'intrinseca inadeguatezza della durata biennale del contratto, rispetto al tempo inevitabilmente occorrente per svolgere la procedura necessaria per addivenire alla stipula: ciò ha reso pressoché sistematico il ricorso alla proroga del contratto precedente, per diversi anni, in palese contrasto con i principi di trasparenza e competitività.

La disposizione di cui alla lettera b) è volta, invece, a modificare una previsione che limita la flessibilità organizzativa interna al Ministero della giustizia, imponendo una competenza che, anche alla luce delle significative innovazioni e modifiche organizzative intervenute nel tempo, potrebbe essere gestita anche attraverso diverse articolazioni del Ministero. E', inoltre, necessario sopprimere la locuzione "*sentito il Direttore generale della giustizia penale*" in quanto la Direzione generale della giustizia penale non è più presente nell'organigramma del Ministero della giustizia.

La disposizione non incide sui contratti di appalto già stipulati e in corso, che sono stati stipulati nel 2022 e scadranno nel 2024; la nuova norma, pertanto, si applica solo con i nuovi bandi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'analisi del quadro normativo nazionale nel quale si inseriscono le norme di interesse di questa amministrazione è stata effettuata al paragrafo 1), al quale si rinvia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come rappresentato *sub 1)*, le norme di interesse di questa amministrazione intervengono, in via d'urgenza, mediante disposizioni recanti modifiche e deroghe rispetto alla disciplina di seguito indicata:

Articolo 10

comma 1:

deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

comma 2:

modifica dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

comma 3:

modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 35

comma 1:

modifiche all'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

comma 3:

modifiche all'articolo 196-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Articolo 37

Modifiche all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Articolo 38

comma 3: deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

comma 4: rinvio della previsione contenuta all'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Articolo 39

Modifiche all'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g) ed l), della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni in esame sono compatibili con l'ordinamento europeo, anzi concorrono all'attuazione degli interventi e delle riforme funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Come dettagliatamente rappresentato *sub* 1) e 3) della Parte I, alcune norme di competenza di questa amministrazione introducono, mediante novellazione, disposizioni urgenti di modifica rispetto alla disciplina attualmente vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Come rappresentato *sub* 1) e 3) della Parte I, la disposizione contenuta all'articolo 10 del decreto-legge in esame introduce una disciplina derogatoria rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 37 interviene sul decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sul quale è ancora aperta la delega per i relativi correttivi. Tuttavia, la modifica attiene alle disposizioni transitorie, allo scopo di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo medesimo in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio. Si tratta, dunque, di un intervento necessario per non far sorgere problematiche che possano incidere sugli effetti concreti della riforma degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e, quindi, sul conseguimento degli obiettivi del PNRR. L'imminente acquisto di efficacia della maggior parte delle norme contenute nel decreto legislativo non consente di attendere i tempi per il correttivo.

Gli ulteriori interventi previsti dall'articolo 35, comma 3, sull'articolo 196-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sono invece estranei ai limiti della delega e non potrebbero pertanto essere attuati attraverso il correttivo.

Non vi sono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 35, comma 1, aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che le modalità della distruzione degli originali analogici siano previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale. Il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 37 per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia appare congruo, tenuto conto anche della necessità di sentire il Garante e l'AGID.

L'articolo 36 prevede, al comma 3, che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in tema di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Come innanzi chiarito, la disposizione è dettata al fine di consentire una graduale applicazione delle nuove disposizioni e una opportuna fase di sperimentazione, nel rispetto di una dead line che, in armonia con gli obiettivi del PNRR (milestone con task "normativo" M1C1-38), è stata fissata al 1° gennaio 2025. Al comma 4 è previsto che con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.
Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE: articoli 11 (Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy), 18 (Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti) e 49, commi 4-6 (Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento in esame risulta coerente con il programma di governo, trovando il suo fondamento nella necessità ed urgenza di attuare il PNRR e il PNC e adottare misure ad hoc per l'attuazione di politiche di coesione e della politica agricola comune. Per quanto di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è intervenuto tanto con riferimento all'implementazione delle risorse a disposizione (art. 11) che al settore della siderurgia.

Inoltre, con particolare riferimento all'intervento normativo di cui all'articolo 18 del decreto-legge in oggetto, esso si inserisce nel più ampio contesto delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale.

La piena realizzazione della transizione digitale esige l'ampia disponibilità di infrastrutture fisse e mobili altamente performanti. L'importanza delle reti di comunicazione elettronica è stata ampiamente riconosciuta anche a livello europeo. Con la Comunicazione "Bussola digitale 2030: la via europea per il decennio digitale", la Commissione europea ha fissato l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 una connettività di almeno 1 Gbps per tutte le famiglie europee e la copertura 5G in tutte le aree popolate. Alla luce degli sfidanti obiettivi stabiliti, non solo a livello europeo, ma anche a livello nazionale (a titolo esemplificativo, il "Piano Italia a 1 Giga" e il "Piano Italia 5G"), e in considerazione del ritardo accumulato dal nostro Paese nel processo di

digitalizzazione, si rende necessario intervenire nel tentativo di introdurre strumenti di semplificazione normativa e procedimentale in grado di agevolare un maggiore dispiegamento delle reti sul territorio nazionale.

Si segnala peraltro che la materia delle comunicazioni elettroniche è un decisivo fattore abilitante dell'economia, e consumatori e imprese hanno sempre maggior necessità di poter accedere ai dati e, più in generale, ad internet in modo veloce e sicuro. La nuova norma intende semplificare attraverso la riduzione delle tempistiche contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259) per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. In tal senso si vuole promuovere un approccio più coerente improntato al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, instaurare condizioni propizie a un autentico mercato interno grazie al superamento della frammentazione normativa, assicurare un'efficace protezione dei consumatori e parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato nonché l'applicazione uniforme delle regole e la garanzia di una maggiore efficacia del quadro regolamentare istituzionale. Inoltre, l'intervento normativo prevede la digitalizzazione di tutte le comunicazioni procedurali e pertanto sono finalizzate a velocizzare i flussi informativi delle domande relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica e favorire la digitalizzazione dei processi interni alla Pubblica Amministrazione nonché di semplificare la circolazione della documentazione e delle domande tra enti pubblici e tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione grazie all'uso di strumenti e servizi digitali, favorendo altresì la conservazione della documentazione in formato digitale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è così strutturato:

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevede:
 - a) all'articolo 9, che l'attuazione degli interventi del PNRR è posta in essere dalle Amministrazioni sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, potendo avvalersi del supporto tecnico di società a partecipazione pubblica e assicurando la trasparenza della propria attività.
 - b) All'art. 40, che vengano disposte misure di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari, intervenendo in particolare sul c.lgs 1 agosto 2003, n. 259 (cd. Codice delle Comunicazioni elettroniche).
 - c) all'articolo 53 disciplina apposite misure di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.
- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che all'articolo 83 reca disposizioni sulle "Opere disciplinate e gradi di sismicità", all'articolo 94 disciplina l'autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18) mentre all'art. 94-bis reca disposizioni circa la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
- Il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Cd. codice dell'Amministrazione digitale) che in particolare: a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), tra le competenze di AgID, stabilisce che la stessa si occupi del rilascio dei pareri tecnici sugli schemi di contratti e

accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, stabilendo specifici tetti minimi per il valore dei contratti di interesse.

d) All'articolo 50-ter, disciplina la gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

- Il d.lgs.30 aprile 1992, n. 285 (cd. Codice della strada) che, all'articolo 5 comma 3 stabilisce, in materia di regolamentazione della circolazione in generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

- Il D.lgs 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che stabilisce agli artt. 44 e ss apposite misure relative all'accesso al suolo degli impianti di comunicazione elettronica, prevedendo nello specifico i procedimenti autorizzatori necessari, le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e le variazioni non sostanziali degli impianti, nonché a disciplina relativa a impianti temporanei di telefonia mobile, ulteriori misure in tema di installazione di impianti mobili e di occupazione del suolo.

- Il d.lgs 23 dicembre 2022, n. 201 recante "riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che, agli artt. 30 e 31, disciplina le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali e la trasparenza nei servizi pubblici locali.

- Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 novembre 2022, n. 175 che, all'art. 3 co.2 stabilisce che, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese.

- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che, all'articolo 15 comma 13-bis stabilisce la costituzione di un apposito Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'impresa ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.

- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che all'art. 30, comma 2-bis che stabilisce che la disposizione di cui all'art. 15 co. 13bis del d.l. 50/2022 si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale.

- La legge 16 giugno 1927, n. 1766 in materia di usi civici che all'articolo 12, comma 2 stabilisce l'impossibilità di mutamento di destinazione senza apposita autorizzazione statale.

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che, all'142, comma 1, lettera h) definisce quale zona di interesse paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

- La legge 22 febbraio 2001, n. 36 che, all'articolo 8, comma 6, stabilisce le competenze dei comuni per l'insediamento degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, che, all'articolo 12, comma 3, reca disposizioni di coordinamento con il d.lgs 259/2003.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con l'articolo 11 del decreto-legge in esame si costituisce un apposito Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La copertura finanziaria del Fondo è stata articolata in modo che agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Con l'articolo 18 del presente decreto-legge si vogliono semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici. Proprio per questo motivo, si interviene innanzitutto sull'art. 53 del decreto-legge n. 77/2021, aggiungendovi il comma 3-*bis* con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 14-*bis*, comma 2, lettera f), del d.lgs 82/2005 non si applichino in relazione alle procedure di affidamento, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR ed effettuate nei confronti di società a controllo pubblico (co. 1). Inoltre, si sostituisce il comma 3 dell'articolo 50-ter del d.lgs 82/2005, prevedendo le apposite modalità di conservazione dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati e inoltre si prevede, al comma 4 del citato articolo 50-ter, che la strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono messi a disposizione in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi(Art. 18 co. 2). Vengono altresì introdotte disposizioni volte a favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, prevedendo che l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*), debba inoltrare agli enti proprietari delle strade, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apposita richiesta per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda, decorsi i quali si potrà dare inizio ai lavori, facendo in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di

cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e/o eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni (art. 18 co. 3). Si aggiunge altresì il comma 5-*quater* all'articolo 40 del d.l. 77/2021, prevedendo una proroga di 24 mesi per i termini relativi a tutti i certificati necessari per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga (co. 4). Vengono altresì inserite una serie di semplificazioni al d.lgs 259/2003 al fine di armonizzare l'ordinamento relativo all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (co. 5), stabilendo altresì che gli interventi di cui all'articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del medesimo, non devono essere soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (co. 6) e che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (co.7), senza applicare il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in appositi casi di installazioni. Inoltre, si interviene sull'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevedendo che i Comuni possano adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge (co.8). Si sostituisce altresì all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, il secondo periodo prevedendo che per gli interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non vadano richieste determinate autorizzazioni prima necessarie (co.9). Si sostituisce all'articolo 12 comma 3, del d.lgs 33/2016, il riferimento all'articolo 93, comma 2 (che attiene alla responsabilità degli operatori di tenere indenne la PA dalle spese di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte negli interventi di installazione e manutenzione) , con il riferimento all'articolo 54, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ove si prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto (co.10). Infine, il comma 11 dell'articolo 18 del presente decreto-legge modifica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 prevedendo che la relazione periodica prevista dall'articolo 30, comma 1, debba rilevare l'andamento dal punto di vista economico dell'efficienza e della qualità del servizio, nonché la misura del ricorso ai provvedimenti di affidamento dei servizi rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (lettera a), e che l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente affidante e di contestuale trasmissione all'ANAC dei provvedimenti di affidamento previsto dall'articolo 31, comma 2, riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (lettera b). Infine, l'articolo 49 commi da 4 a 6 prevede che la proroga della garanzia SACE si applica, alle condizioni ivi previste, alla Sideralloys Italia s.p.a., in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa. Inoltre, all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro», sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01). Le disposizioni citate hanno comunque un'efficacia subordinata all'autorizzazione della

Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza statale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Infatti, con riferimento all'articolo 49, commi da 4 e 5, l'efficacia degli stessi è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le norme non contengono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare le seguenti norme:

- Articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- Articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, a cui viene inserito il comma 5-quater;
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, articoli 44, 45,46, 54;
- Articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- Articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021;
- Articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, articoli 30, 31
- Articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stato necessario commissionare apposite elaborazioni statistiche.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: art. 12 (Utilizzo del Portale unico del reclutamento InPA).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

In via preliminare, si segnala che la creazione di un Portale unico del reclutamento costituisce uno degli obiettivi previsti dal PNRR (Missione 1, componente 1, investimento 2.1.1-56) con la finalità di centralizzare le procedure di assunzione di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, e delle autorità amministrative indipendenti.

La presente novella, infatti, si inquadra nell'ambito di una riforma di più ampio respiro e di sistema che interessa la pubblica amministrazione e, in particolar modo, che attiene alla riorganizzazione e all'ammodernamento delle procedure di reclutamento del personale.

Più nello specifico, l'intervento in parola intende migliorare la qualità del reclutamento della pubblica amministrazione e accelerare il percorso di modernizzazione e rinnovamento del Paese, attraverso la previsione di un sistema innovativo digitale - che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico - le cui modalità di utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, centrali e non, e da parte degli utenti privati siano disciplinate in modo

puntuale, uniforme ed unitario, al fine di scongiurare possibili disparità di trattamento e garantire, al tempo stesso, l'assoluta trasparenza delle procedure di reclutamento.

La proposta normativa si pone, pertanto, perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dal Governo in materia di efficientamento delle procedure di reclutamento nell'ambito del pubblico impiego, essendo la stessa tesa a uniformare la disciplina relativa al funzionamento e all'utilizzo del portale InPA da parte delle amministrazioni pubbliche e quella relativa all'accesso e all'utilizzo del portale InPA da parte degli utenti, nonché a definire regole puntuali in materia di trattamento dei dati personali raccolti mediante il Portale InPA, garantendo il pieno rispetto dei principi di *accountability* e responsabilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni tenute all'utilizzo del Portale InPA in ossequio alla disciplina contenuta nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, *General Data Protection Regulation*) - Regolamento (UE) n. 2016/679) e nel d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Nell'ultimo biennio, al fine di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, sono state introdotte misure urgenti in materia di reclutamento del personale che, a partire dal decreto-legge n. 44 del 2021 (legge n. 76 del 2021), hanno ridisegnato la fisionomia dei concorsi pubblici e introdotto meccanismi di accelerazione delle nuove assunzioni, gettando le basi per le misure ordinamentali contenute nel successivo decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021) e, da ultimo, nel decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022). Le misure, finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle amministrazioni interessate, si collocano in un percorso più ampio di riforma volto ad assicurare il reclutamento di nuove competenze e a definire prospettive di sviluppo e crescita professionale del personale della pubblica amministrazione.

In particolare, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha inserito l'articolo 35-ter nel decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina il ricorso al Portale unico del reclutamento (di seguito "Portale"), disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Il Portale del reclutamento, istituito originariamente dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56, è stato sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione e rientra nelle azioni per la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della P.A. e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico previste dal PNRR (Missione 1, componente 1, investimento 2.1.1-56) con la finalità di centralizzare le procedure di assunzione di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, e delle autorità amministrative indipendenti, ponendosi pienamente in linea con gli obiettivi della presente Legislatura.

Le funzionalità sono state realizzate per assicurare modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che garantiscano l'acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico.

Il comma 1 del richiamato articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, in particolare, che l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto e nelle autorità amministrative indipendenti avvenga mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione al Portale.

Il ricorso al Portale per le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti è stato inizialmente facoltativo (dal 1° luglio 2022), per poi divenire obbligatorio dal 1° novembre 2022.

In particolare, le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti - dal 1° luglio 2022 facoltativamente e dal 1° novembre 2022 obbligatoriamente - pubblicano i propri bandi di

concorso sul Portale e, tramite la stessa piattaforma, acquisiscono le domande di partecipazione alle procedure selettive.

Attualmente, le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale e le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle predette amministrazioni sono definite con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e ciascuna amministrazione.

Il medesimo art. 35-ter ha esteso l'utilizzo del Portale anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le relative modalità di utilizzo sono state definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il 15 settembre 2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 9 novembre e pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2023, il quale dispone che in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

Il decreto-legge n. 36 del 2022 ha altresì aggiunto il comma 1-quater all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo in parola apporta significative modifiche all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, demandando ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, stabilendo che, fino all'entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente che regola l'accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, quindi, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In Parlamento non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Sul medesimo oggetto non vi sono stati e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il testo normativo proposto non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi lo stesso è volto a garantire il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, *General Data Protection Regulation*) - Regolamento (UE) n. 2016/679)

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il testo normativo proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il testo normativo proposto non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo normativo proposto si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni all'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 2, terzo periodo, viene sostituito da una nuova formulazione;
- il comma 3 è abrogato;
- il comma 4, secondo periodo, viene sostituito da una nuova formulazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativa e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il provvedimento contiene solo abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativa aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento prevede l'adozione di successivi atti attuativi. In particolare, si richiede l'emanazione di un Decreto da parte del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata. L'emanazione del suddetto provvedimento non è soggetta a termine.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: **14** (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi), **32** (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) e **33** (Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

ART. 14 - L'intervento normativo, in coerenza con il programma di governo, è volto a favorire la realizzazione delle opere del PNRR e PNC, accelerando le procedure relative all'affidamento dei contratti pubblici.

ART. 32 - L'intervento normativo, in coerenza con il programma di governo, è finalizzato alla realizzazione delle opere ferroviarie commissariate accelerando la procedura di approvazione dei progetti ad esse relativi.

ART. 33 - L'intervento normativo, in coerenza con il programma di governo, è volto a favorire la realizzazione delle opere di particolare complessità del PNRR e del PNC e quelle di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

ART. 14 - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- Articoli 9, 10, 18-bis, 48, 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- articoli 2, 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articoli 23, 25, 26, 27, 32, 54, 59, 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- articoli 2, 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383
- articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
- articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- articoli 14, 14-bis, 14-quinquies, 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- articolo 1 del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32
- articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
- articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

ART. 32 - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
- articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

ART. 33 - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articoli 12, 44, 44-bis, 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- articolo 1, commi 499 e 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

ART. 14 - L'articolo incide sulle seguenti disposizioni:

- Articoli 9, 10, 18-bis, 48, 53-bis decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020;
- articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 32 - L'articolo incide sull'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

ART. 33 - L'articolo incide sulle seguenti disposizioni:

- articoli 44, 44-bis, 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- articolo 1, commi 499 e 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

ARTT. 14, 32 e 33 - Le disposizioni sono state proposte nel rispetto delle norme costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

ARTT. 14, 32 e 33 - Le disposizioni sono in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

ARTT. 14, 32 e 33 - Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

ARTT. 14, 32 e 33 - La materia oggetto dell'intervento normativo non è oggetto di interventi di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

ARTT. 14, 32 e 33 - Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

ARTT. 14, 32 e 33 - Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto dei presenti articoli.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

ARTT. 14, 32 e 33 - L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

ARTT. 14, 32 e 33 - Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

ARTT. 14, 32 e 33 - Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

ARTT. 14, 32 e 33 - Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

ARTT. 14, 32 e 33 - Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

ARTT. 14, 32 e 33 - Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

ARTT. 14, 32 e 33 - Non sono previste nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

ARTT. 14, 32 e 33 - La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

ART. 14 - L'intervento apporta modifiche agli articoli 9, 10, 18-bis, 48, 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 32 - L'intervento apporta modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

ART. 33 - L'intervento apporta modifiche agli articoli 44, 44-bis, 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; all' articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; all'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; all'articolo 1, commi 499 e 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

ART.14 - L'intervento normativo comporta l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

ART 32 - L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

ART 33 - L'intervento normativo comporta l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

ART. 14 - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Si prevede al comma 1, lettera d), punto 2 una deroga alle previsioni di cui all'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter e all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 32 - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

ART 33 - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Si prevede al comma 1, lettera a) punto 5) una deroga alle previsioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al comma 7 è prevista una deroga alle previsioni di cui articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

ARTT. 14 32 e 33 - Attualmente non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

ART. 14 - La disposizione prevede il seguente atto successivo attuativo:

- Al comma 1 lettera d) punto 2) decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico

ART. 32 - La disposizione non prevede l'emanazione di atti successivi attuativi.

ART. 33 - La disposizione prevede i seguenti atti successivi attuativi:

- Al comma 1 lettera b) punto 1) decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per definire le linee guida per la redazione della relazione da allegare al progetto degli interventi autostradali;
- Al comma 2 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
- Al comma 5 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano;

per i quali è stata verificata la congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

ARTT. 14, 32 e 33 - Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DIFESA: articolo 15, comma 5 (Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con le risorse del PNRR).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'obiettivo della presente disposizione è quello di semplificare e snellire la programmazione degli interventi finalizzati a dare attuazione a progetti finanziati con risorse del PNRR.

Potenzialmente la disposizione coinvolge tutti i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del Demanio o non ancora alienati e pertanto non è possibile una quantificazione puntuale e specifica, poiché è coinvolto potenzialmente tutto il parco immobiliare del Dicastero.

L'intervento introduce una misura urgente e di semplificazione che consente al Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A. e nell'ambito delle risorse offerte dal PNRR, di individuare beni e superfici del demanio militare (o a qualunque titolo in uso al Dicastero) da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è costituito dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall’articolo 535 Difesa Servizi spa del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell’ordinamento militare.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione non incide direttamente sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all’articolo 77, comma 2, della Costituzione, con riguardo alla legittimità del Governo di adottare, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione in quanto trattasi di beni dell’Amministrazione della Difesa

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l’assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione, trattandosi di materia per lo più disciplinata con norme primarie.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il provvedimento è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

La disposizione non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non risultano al momento atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SALUTE: articolo 18, commi 3, 4 e 5 (Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Salute.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo in esame, in particolare i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18, incide sul conseguimento degli obiettivi di cui alla Missione 6 – Salute, componente 2 (M6C2) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, detta missione contempla l'investimento 1.1 relativo all'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, che, a sua volta, comprende il sub investimento 1.1.1, avente ad oggetto l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – digitalizzazione, con la precipua finalità di migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, attraverso l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche. Il fabbisogno per ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo dei servizi sanitari è identificato dalle Regioni.

La milestone M6C2-7 (Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero), prevede le seguenti fasi: pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello).

I contratti devono comprendere l'acquisto di: a) centri di elaborazione di dati comprese ITC e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera; b)

acquisizione di tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dei reparti ospedalieri. L'analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento, deve consentire di perfezionare tale valutazione in funzione delle reali esigenze di ciascuna Regione/struttura.

Il decreto del Ministro della salute adottato il 20 gennaio 2022 ha effettuato la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC alle Regioni e alle Province autonome (soggetti attuatori) per i progetti a regia del Ministero della salute e ha definito i target di competenza dei soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi. Il decreto ha previsto la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) con il Ministero della salute entro il 31 maggio 2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, ovvero la scadenza del traguardo relativo all'approvazione di tutti i CIS con le Regioni e Province autonome.

Il 21 giugno 2022 è stato emesso dal Ministero della Salute il decreto di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e i relativi Piani operativi.

Il ricorso a provvedimenti e a strumenti negoziali per la realizzazione del sub-intervento 1.1.1. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero rimanda alle condizionalità espresse all'Annex della decisione di esecuzione del Consiglio relativa al PNRR, che individua come traguardo l'"Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici" entro T4 2022 tramite la "Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura...".

Pertanto, per quanto concerne il sub-intervento 1.1.1., requisito necessario al perseguimento dell'obiettivo, è il ricorso all'Accordo quadro Consip. Talune regioni e province autonome hanno rilevato che, ad oggi, non è possibile accedere alla totalità dei fondi previsti dagli stessi accordi quadro Consip, in quanto risulta esaurita la capienza economica per i procedimenti che richiedono il rilancio competitivo, mentre le modalità di affidamento diretto al primo classificato, in alcuni casi, non permette di acquisire servizi accessori relativi a licenze software per prodotti di mercato completi e rispondenti alle finalità di informatizzazione richieste dall'intervento di digitalizzazione dei DEA.

L'intervento in esame si è reso necessario per superare le criticità presentatesi in fase attuativa con riguardo al citato sub investimento "M6C2 -1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione Dea I e II Livello da realizzarsi principalmente mediante gli accordi quadro stipulati da Consip all'esito delle gare "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" (c.d. Sanità digitale 1) e "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino " (c.d. Sanità digitale 2).

Gli Accordi quadro articolati in lotti geografici e settori merceologici, sono stati integrati nel corso dell'ultimo semestre, sulla base dei fabbisogni espressi dalle Regioni, da ulteriori Accordi quadro nel rispetto dei requisiti trasversali specifici, applicabili alle diverse categorie merceologiche, del "Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH" nonché, laddove possibile, del "Principio Pari opportunità" (dell'art. 47 del DL 77/2021). Tuttavia, gli accordi quadro stipulati da Consip all'esito della gara "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" (c.d. Sanità digitale 1) seppur coerenti nella totalità degli investimenti, hanno una distribuzione delle risorse, sia a livello geografico (lotto nord e lotto centro sud) sia nella ripartizione tra le modalità di acquisto (appalto specifico e ordine diretto) che non consente di soddisfare i reali fabbisogni a livello regionale.

Questo fenomeno è attualmente presente per le regioni del nord che non trovano più capienza nella Gara sanità digitale 1, lotto 1, appalti specifici, gara attiva già dal 2021.

Pertanto, supportati della analisi del fabbisogno e dalle richieste delle singole regioni del Nord, soggetti attuatori dell'investimento in oggetto, è stato richiesto l'intervento normativo anche al fine di poter garantire il conseguimento degli effetti attesi. L'incremento del massimale al 50 per cento ed il riconoscimento della possibilità, alle sole amministrazioni attuatrici, di ricorrere ad altro lotto territoriale, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, consentirà alle Regioni e Province Autonome di coprire il proprio fabbisogno.

L'intervento si è reso necessario e urgente tenuto conto della circostanza che dai dati forniti da Consip è emersa la quasi totale erosione del lotto prestazionale dell'appalto specifico cartella clinica Nord-lotto 1, il quale anche se sarà reso disponibile dalle economie di gare, non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno. Pertanto, al fine di superare questa criticità, l'intervento è stato ritenuto imprescindibile per l'accelerazione degli investimenti del PNRR.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia oggetto dell'intervento normativo in esame è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- decisione ECOFIN del 13 luglio 2021, con cui il Consiglio ha valutato positivamente il Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia;
- decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali", e, in particolare l'articolo 10, comma 3, che prevede che *"La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2"*;
- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *"Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, che definisce e disciplina il Contratto Istituzionale di Sviluppo, in particolare l'articolo 6;
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento *"Verso un ospedale sicuro e sostenibile"* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*;
- decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022 concernente la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (di seguito, CIS), comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- decreto del Ministro della salute 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in esame incide sull'attuazione della Missione 6 – Salute, component 2 (M6C2) del PNRR, comprendente l'investimento 1.1 relativo all'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, comprendente il subinvestimento 1.1.1., avente ad oggetto l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e sul decreto del Ministro della salute 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi.

Si prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. Tale incremento è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione a tale incremento, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

La norma dispone inoltre che detti incrementi degli importi e dei quantitativi massimi siano messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento “M6C2 -1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione”, nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto per l'investimento come da decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali;

Infine si prevede, allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 “Salute”, che gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad

oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito “Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali”, siano resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi. Ciò sarà possibile nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le tali finalità, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non sono presenti all'esame del parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono presenti indirizzi giurisprudenziali prevalenti relativi alle disposizioni richiamate e non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Piuttosto, l'intervento normativo in esame è stato adottato al fine di garantire la più efficace attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza della decisione ECOFIN del 13 luglio 2021, con cui il Consiglio ha valutato positivamente il Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Considerata la specificità territoriale e la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano specifiche linee prevalenti di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti e risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono disposizioni con effetto abrogativo implicito dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute e delle Regioni e delle Province autonome, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA: articoli 19 (Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale), 41 (Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile), 42 (Interventi di rinaturazione dell'area del Po), 43 (Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC), 44 (Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR), 45 (Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico), 47 (Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati

da fonti rinnovabili), 48 (Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo), 49 (Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici), 52(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativa. Coerenza con il programma di governo. (Art. 19)

In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, in coerenza con il programma di governo e, soprattutto, con gli obiettivi del PNRR, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. Inoltre, sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed inoltre è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC. Infine, è prorogato al 2025 il termine di operatività del contingente di esperti assegnato al Ministero dell'ambiente per le esigenze del PNRR.

Nello specifico, l'intervento normativo, necessario per le finalità di cui in premessa, prevede, al comma 1, che i procedimenti di cui ai Titoli III (VIA) e III-bis (AIA) della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono, a richiesta del proponente, essere coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2 (CTVA) o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis (PNRR) e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis (AIA – IPPC), designati dai rispettivi Presidenti.

Sempre al comma 1 si prevede che l'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA di cui al periodo precedente è unica e deve soddisfare i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 (istanza di VIA) e 29-ter (istanza di AIA) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al comma 2 vengono apportate alcune modifiche, di contenuto meramente procedurale, alle previsioni di cui agli articoli 8, comma 2-bis, 23 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006:

- a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». La disposizione fa riferimento alla possibilità prevista dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 272 (al fine di contenere l'emergenza COVID 19 e fino alla data di cessazione della medesima) per cui i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni fino al 31 dicembre 2024.
- b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa. Viene cioè soppressa la previsione per cui all'atto della presentazione dell'istanza di VIA il proponente dovesse trasmettere, unitamente alla predetta istanza, l'atto del competente soprintendente del MIC relativo alla

verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).

- c) all'articolo 25, dopo il comma 2-*quinquies*, è inserito il seguente: «2-*sexies*. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». La previsione introduce una disposizione volta a precisare, sempre nell'ottica di accelerazione e razionalizzazione delle procedure, che in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico (di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016) o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi (prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Le motivazioni sottese all'introduzione dei primi due commi risiedono nel fatto che la particolare contingenza economica, unita al fabbisogno energetico di cui necessita il Paese, ha fatto emergere la necessità di apportare misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di valutazione ambientale; le modifiche proposte si prefiggono sulla scorta degli interventi già in passato effettuati l'obiettivo di razionalizzare ed efficientare ulteriormente l'azione amministrativa.

Il comma 3 attraverso l'introduzione di modifiche all'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, mira, in primo luogo, a prorogare di due anni (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) il periodo temporale di assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del contingente massimo di 152 unità di esperti per l'attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR, assicurando l'adeguata copertura finanziaria e, con l'introduzione del comma 2-*ter* al medesimo articolo, attribuisce al Capo del Dipartimento competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la titolarità del conferimento degli incarichi agli esperti di cui all'articolo 34. I suddetti interventi si sono resi necessari al fine di consentire che il supporto del predetto contingente, previsto originariamente fino al 2023, possa proseguire garantendo la continuità per tutto l'arco temporale dell'attuazione del PNRR, tenuto conto delle varie scadenze (differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti) fissate per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti nello stesso Piano. Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla proroga degli incassi di che trattasi, prevedendo che agli stessi, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(Art. 41)

L'articolo, in coerenza con il programma di governo e in attuazione della Missione 2, Componente 2-20, Riforma 3, del PNRR, introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale nell'ottica della promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile. Giova rammentare che, per quanto concerne la disciplina in materia di valutazioni ambientali dei progetti relativi a impianti chimici per la produzione di idrogeno, la legislazione vigente prevede che gli stessi, solo ove "integrati" (ossia solo se volti alla produzione di sostanze, su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro) siano sottoposti a VIA e, segnatamente, a VIA di competenza statale oltre una soglia di 100 Gg/anno e a VIA di competenza regionale in caso di soglia pari o inferiore a 100 Gg/anno.

Nello specifico, l'articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.

Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modificando l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserisce i progetti relativi a impianti "integrati" di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) aventi priorità, relativamente alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale.

Il comma 1 lettera *b*) inserisce tra gli impianti da sottoporre a VIA statale al punto 6-*bis*) dell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli *"Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro"*. Con la predetta integrazione dell'Allegato II alla Parte Seconda del Codice, si rimette esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione dei progetti concernenti gli impianti chimici in parola, volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile.

A tale riguardo, si deve rammentare che il punto n. 6) dell'Allegato II alla Parte Seconda del Codice ambientale indica le soglie di capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto (espressa in Gg, milioni di chilogrammi) al di sopra della quale gli impianti chimici integrati ricadono nella competenza statale. Per soglie inferiori, gli impianti sono sottoposti a VIA di competenza delle Regioni ai sensi dell'Allegato III della citata Parte Seconda del Codice ambientale.

Introducendo il nuovo punto 6-*bis*), pertanto, gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e rinnovabile, sono sottoposti a VIA statale, indipendentemente dalla capacità produttiva complessiva dell'impianto.

Da ultimo, si fa presente che le disposizioni contenute nel presente articolo, necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui in premessa, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Art. 42)

L'obiettivo prioritario della disposizione normativa, necessario e coerente con il programma di governo, è quello di dichiarare l'esistenza del pubblico interesse sugli interventi di cui alla M2C4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, di cui al decreto n. 96/2022 su di essi imponendo un vincolo di indisponibilità.

In maniera specifica, la disposizione consente di conseguire l'obiettivo del PNRR M4C2-22 *"Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1"* stabilito al 30 giugno 2024 (cfr. All. B al D.M. 6 agosto 2021).

In particolare, risulta necessario che venga dichiarata, nell'ottica della semplificazione amministrativa, l'esistenza del pubblico interesse sugli interventi compresi nel citato *"Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po"*, di cui al decreto 96/2022, con le conseguenze che l'ordinamento giuridico ricollega a tali qualificazioni (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenze in materia di espropriazione per pubblica utilità).

In assenza del citato intervento normativo, potrebbe risultare più complesso per il soggetto attuatore individuato in AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po), il rispetto delle scadenze imposte dal PNRR.

(Art. 43)

L'intervento in questione, necessario e coerente con il programma di governo, si pone l'obiettivo di individuare un rimedio concreto a fronte dell'aumento eccezionale dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici eseguiti nell'ambito del Programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica

amministrazione (PREPAC) limitatamente agli interventi di completamento e attuazione del già menzionato programma.

Nello specifico, è previsto che al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo) possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. È previsto altresì che la predetta disposizione non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

(Art. 44)

L'intervento normativo di cui all'articolo 44 risulta necessario e coerente con il programma di governo. Nello specifico, il comma 1, interviene sull'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prorogando per le annualità 2025 e 2026 lo stanziamento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR. Infatti, l'art. 26 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha previsto per il Dipartimento PNRR del MASE risorse finalizzate a garantire il supporto tecnico-operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La relativa copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 44, prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(Art. 45)

L'intervento normativo di cui all'articolo 45 risulta necessario nonché coerente con il programma di governo. L'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di cui si dispone la modifica, prevede che il 50% dei proventi delle aste afferenti al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra sia destinato a specifiche attività, previste dal comma 7 del sopra citato articolo, in linea con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi. La modifica al comma 7, lettera n), è finalizzata pertanto a destinare una quota delle risorse in parola per la copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle attività di cui al suddetto comma, quali il supporto alla definizione delle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, nonché all'attuazione, gestione e monitoraggio di programmi, misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, che coincidono con gli obiettivi specifici del PNRR.

Per lo svolgimento delle suddette attività di supporto tecnico-specialistico il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà avvalersi delle proprie società *in house*, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, che trova copertura attraverso l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO2. La RT evidenzia che l'importo di 3 milioni di euro è stato determinato prendendo a riferimento l'impegno di spesa previsto per il 2022 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

per la copertura di attività di supporto tecnico-specialistico aventi finalità analoghe a quelle indicate nella presente norma. Nello specifico si è considerata la Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2021 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Sogesid S.p.A., società "in house providing" dello stesso Ministero, finalizzata alla realizzazione, per l'anno 2022, del servizio tecnico specialistico nelle materie afferenti a: politiche energetiche e programmi per l'efficienza e lo sviluppo di fonti rinnovabili, compresa la programmazione comunitaria e nazionale; mobilità sostenibile; azioni trasversali per le attività tecniche, amministrative e giuridiche relative alla disciplina di settore. Per il suddetto servizio tecnico-specialistico il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha previsto l'impegno di un importo complessivo massimo di € 3.106.893,59. Le risorse, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di energia e clima, nonché delle attività di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dovranno essere assegnate su un capitolo di parte corrente di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

(Art. 47)

Le norme introdotte mediante l'articolo 47 risultano necessarie nonché coerenti con il programma di governo. Gli obiettivi perseguiti sono quelli della semplificazione amministrativa nell'ambito della promozione e diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PNRR in sede europea.

Nello specifico, le disposizioni introdotte modificano in più punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Viene innanzitutto ampliato il novero delle c.d. "aree idonee" alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti e agli impianti all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, lett. a)).

Viene previsto che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (comma 1, lett. b)).

Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, si favorisce la partecipazione ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, lett. c)) e introduce modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5).

Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, lett. d)).

La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessino aree contermini (comma 2 e comma 3, lett. b)). Inoltre, si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda la VIA (comma 3, lett. c)) e, nel caso di pompaggi il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque (comma 3, lett. a)); il termine di conclusione del procedimento è corretto e stabilito in centocinquanta giorni (comma 3, lett. c)).

Il comma 6 fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.

Ai commi da 7 a 9, l'articolo di cui trattasi reca alcune disposizioni in materia di reti elettriche.

Nello specifico, il comma 7 prevede che le sbarre di alta tensione nelle porzioni delle stazioni elettriche già di proprietà delle società gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI), inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ma direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possano essere utilizzate dalle medesime società per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo. Per sistemi semplici produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 210 del 2021, si intendono i sistemi in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche del medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche del medesimo gruppo societario.

Il comma 8 prevede che, ai fini dello svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) degli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o comunque desumibili dal Piano di sviluppo. Si rammenta che Terna, in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, predispone almeno ogni due anni, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, che individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi. Detto piano è sottoposto a VAS, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006, per poi essere approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli interventi previsti dal Piano di sviluppo, ove superino le soglie indicate agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono soggetti a VIA statale, ai sensi del medesimo decreto. Con la novella contenuta al comma 8, si propone un raccordo tra, da un lato, la VAS e la fase di approvazione del Piano e, dall'altro, la VIA svolta sui singoli progetti, prevedendo che i dati acquisiti sui medesimi interventi in sede di VAS si considerino acquisiti nell'ambito della successiva valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 47, comma 9, modifica l'articolo 1-sexies, comma 4-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 che prevede possano essere realizzate mediante una procedura semplificata (la cd. "denuncia di inizio attività" - DIA) alcuni progetti di modifica (cd. "varianti") all'interno delle stazioni elettriche. Attualmente la norma consente di effettuare con DIA tali varianti qualora non comportino aumenti di cubatura o comportino aumenti di cubatura, comunque non superiori al 30 per cento, necessari per lo svolgimento di attività o la collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. La novella prevede che tali varianti siano sottoposte a DIA anche se comportino aumenti di cubatura superiori al 30 per cento, purché interessino edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche. Si rammenta che la denuncia di inizio attività è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e ai comuni interessati, accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Il comune interessato, ove entro trenta giorni riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite,

informa il Ministero dello sviluppo economico che può notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

L'articolo 47, comma 10, di proposizione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), rimuove alcuni limiti previsti dai meccanismi di incentivazione previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore degli impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:

- piccole e medie imprese agricole, anche tramite le loro organizzazioni di categoria;
- cooperative agricole dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali o ad attività connesse;
- cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi.

In particolare, si prevede che detti incentivi siano riconosciuti:

- anche in relazione ad impianti, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, di potenza superiore a 1 MW;
- anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche si precisa, rimane nella loro disponibilità; è comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Il successivo comma 11, sempre di proposizione MASAF, estende l'applicazione delle medesime previsioni e deroghe alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili realizzate da:

- imprenditori agricoli;
- industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- cooperative agricole.

Le configurazioni di autoconsumo diffuso sono disciplinate all'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato con delibera n. 727/2022/R/eel. L'articolo 30, a cui rinvia la norma in commento, indica i requisiti in costanza dei quali:

- un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile;
- più clienti finali divengono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

(Art. 48)

L'intervento normativo di cui all'articolo 48 risulta necessario nonché coerente con il programma di governo. Esso è volto altresì a garantire un miglior impatto ed una ottimale valorizzazione dell'economia circolare, consentendo di perseguire gli obiettivi europei e di raggiungere gli impegni assunti con il PNRR, semplificando la procedura di riordino di detta disciplina.

Nello specifico, è prevista al comma 1 l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo. Il comma 2 precisa che il decreto ministeriale in questione disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR. Il comma 3 prevede l'abrogazione della disciplina attualmente vigente in materia di terre e rocce da scavo a partire dall'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, attualmente recata dall'art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal D.P.R. n. 120 del 2017, a partire dall'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione.

(Articolo 49)

L'intervento normativo di cui all'articolo 49 risulta necessario nonché coerente con il programma di governo. Gli obiettivi perseguiti sono quelli della semplificazione amministrativa nell'ambito della promozione e diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PNRR in sede europea. Ulteriore obiettivo perseguito è altresì quello di introdurre semplificazioni amministrative in materia di impianti di accumulo energetico, come disciplinati dal decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

Nello specifico, il comma 1, apporta modifiche agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La lettera a) inserisce, all'articolo 6, il comma 7-bis stabilendo che l'interessato alla procedura abilitativa semplificata per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, una volta decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione da parte del comune della dichiarazione di inizio dei lavori, trasmetta la copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

La lettera b) inserisce all'articolo 7-bis, il comma 5-bis, in base al quale anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. Con riferimento ad aree ovvero immobili come ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo, si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.

Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli per le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Il comma 2 sostituisce il numero 3-bis) dell'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa

semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.

Il comma 3 interviene sull'articolo 11, del decreto-legge n. 17 del 2022, disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, qualora:

- ✓ sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
- ✓ i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili.

Le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

I commi 4 e 5 intervengono sull'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese.

In particolare, il comma 4 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis.

Il comma 5 interviene su tale norma rimuovendo il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo). Tale quadro, che consente massimali di aiuti superiori a quelli ordinari, è operativo fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 6 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Quanto agli impatti attesi della norma, si fa presente che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito ai commi da 4 a 6, si fa presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assorbimento a copertura delle potenziali perdite attese derivanti dalla sua implementazione trova sufficiente copertura nelle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito ex articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020.

(Articolo 52)

L'intervento normativo di cui all'articolo 52 risulta necessario nonché coerente con il programma di governo. Esso ha come obiettivo quello di conseguire il risanamento ambientale di alcuni siti inquinati (sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa", discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, Comprensorio Bagnoli – Coroglio) con conseguente

risoluzione di n. 1 procedura di infrazione pendente in sede eurounitaria (procedura “*Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA*”).

Nello specifico, il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 35 milioni per il periodo 2023-2027, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale “Caffaro di Torviscosa”, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027, in relazione al defianziamento delle risorse FSC 2014-2020 ai sensi dell’articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2019.

L’area della laguna di Marano e Grado e del territorio costiero limitrofo è stata individuata come sito di interesse nazionale (SIN) dal D.M. 468/2001 “*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*”; ha assunto la denominazione di “Caffaro di Torviscosa” con il decreto ministeriale n. 81 del 31 marzo 2017. La perimetrazione dell’area, inizialmente definita con il decreto del 24 febbraio 2003, è stata successivamente rimodulata con il decreto ministeriale n. 222 del 2012, che ha provveduto a circoscriverla alla sola area degli stabilimenti della Caffaro (in cui sono inclusi i siti interni allo stabilimento relativi alle aziende Spin-Bracco, Lavanderia Adriatica, nonché i canali Banduzzi e Banduzzi Nord limitrofi alle stesse), per un totale di 208 ettari. I principali fenomeni di inquinamento sono causati dalla presenza di discariche non controllate di rifiuti industriali, quali ad esempio peci tolueniche e benzoiche, fanghi mercuriali, ceneri di caldaia e ceneri di pirite.

In data 16 ottobre 2020, è stata approvata dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la Delibera n. 1531, di approvazione dell’Accordo di Programma “*Per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa*”, successivamente sottoscritto ed approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), con decreto n. 160 dell’11 novembre 2020 del direttore generale della Direzione risanamento ambientale. L’Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi, per un totale pari a € 48.685.400,00, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo “*Ambiente*” FSC 2014-2020, per i quali si fa riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso.

Gli interventi, divisi in Fasi, sono i seguenti:

- Fase 1: interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell’area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro nonché il ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica.
- Fase 2: messa in sicurezza permanente delle discariche denominate E ed F, sistemazione superficiale delle discariche interne A, B, C, D, Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Toluéniche, Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle peci toluéniche, rimozione rifiuti e residui.
- Fase 3: rimozione peci benzoiche area discarica “A1” nella macroarea 8.

Il comma 2 autorizza invece una spesa complessiva pari a 250 milioni per il periodo 2023-2027, in favore del Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale.

La spesa è così ripartita: 5 milioni nell’anno 2023, 55 milioni nell’anno 2024, 100 milioni nell’anno 2025, 65 milioni nell’anno 2026, e di 25 milioni nell’anno 2027. In merito alla necessità di finanziare tali interventi, si evidenzia la presenza di una procedura “*Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA*”, (meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell’Unione sia stato correttamente rispettato e correttamente applicato in seno ad essi, volto a risolvere efficacemente eventuali violazioni evitando, per quanto possibile, l’avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-

legge 14 ottobre 2019, n. 111, è stato attribuito, con D.P.C.M. 18 febbraio 2022 il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva in questione. La disposizione di cui al comma 2 è quindi finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito, mediante la realizzazione della copertura superficiale finale dell'intera discarica, ai sensi della più recente normativa (decreto legislativo n. 121 del 2020), a valere sulle risorse del fondo FSC 2021-2027, autorizzando la spesa di euro 4.976.321,28 nel 2023, di euro 55.000.000 nel 2024, di euro 100.000.000 nel 2025, di euro 65.000.000 nel 2026 e di euro 25.000.000 nel 2027.

Si fa presente altresì che per la realizzazione degli interventi in questione sono stati acquisiti dal Commissario straordinario i seguenti C.U.P: G81J22000750006 "*lavori della messa in sicurezza provvisoria (MISP) del sito di Malagrotta*" (importo dei lavori: euro 150.000.000) e G81J22000740006 "*lavori di realizzazione della nuova cinturazione detta polder in c.a. del sito di Malagrotta – Roma*" (importo dei lavori: euro 100.000.000); gli importi relativi ai predetti CUP saranno aggiornati nei sistemi di monitoraggio e ricondotti al valore complessivo pari all'autorizzazione di spesa recata dalla norma.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 10,880 milioni nell'anno 2023, 62,642 milioni nell'anno 2024, 110,261 milioni nell'anno 2025, 72,380 milioni nell'anno 2026 e 28,837 milioni nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Il comma 4, nel sostituire il primo e il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio, prevede la possibilità di approvare il programma di rigenerazione urbana per determinate aree di rilevante interesse nazionale, con atto del Commissario straordinario del Governo, anche per parti o stralci funzionali, senza più prevedere l'emanazione di un apposito D.P.R.. L'approvazione del programma sostituisce anche i titoli abilitativi necessari per le opere da avviare, oltre che le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente; con riferimento al predetto comma 4, si fa presente che la norma ha contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 invece attribuisce alla società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, la facoltà di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società *in house*, società controllate e società partecipate, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, in relazione:

- ✓ alle aree ed immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale;
- ✓ nonché, in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma.

La stipula di tali Accordi quadro è finalizzata alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. A tale fine, è consentito alla società Arexpo S.p.A. di svolgere a favore delle richiamate amministrazioni pubbliche: attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Si prevede che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

(Art. 19)

Il quadro normativo su cui si inserisce l'intervento di modifica recato dall'articolo 19 è quello del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente) nella parte relativa al funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale. L'intervento riformatore prevede, al comma 1, che i procedimenti di cui ai Titoli III e III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2 o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis, designati dai rispettivi Presidenti. Inoltre, si prevede che l'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA, come sopra descritti, è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 2 modifica il ripetuto decreto legislativo n. 152 del 2006:

- a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, dove si sostituisce la data del 31 dicembre 2023 il 31 dicembre 2024;
- b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;
- c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, inserisce il comma 2-sexies, ai sensi del quale l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021.

In particolare, la **lettera a)**, al **numero 1)**, proroga di due anni il periodo temporale di assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del contingente di 152 esperti per l'attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR.

Tale proroga si rende necessaria al fine di consentire che il supporto del predetto contingente - all'attualità previsto fino al 2023 - prosegua lungo l'arco temporale del PNRR, tenuto conto delle varie scadenze differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti del Piano.

Il **numero 2)** della medesima **lettera a)**, in coerenza con le modifiche di cui al numero **1)**, contiene l'adeguamento dell'autorizzazione di spesa contenuta nel comma 1 del citato articolo 21, prevedendo una spesa aggiuntiva di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (con una stima di compenso onnicomprensivo medio di euro 50.000 annui per ciascun esperto).

Alla luce di tale estensione, il **numero 3)** dispone che i contratti degli esperti selezionati ai sensi del medesimo comma 1 possono essere conseguentemente prorogati fino al 31 dicembre 2025.

La **lettera b)** modifica la competenza del soggetto legittimato a conferire gli incarichi di esperto, prevedendo che detti incarichi vengano conferiti con decreto del Capo dipartimento competente e non con decreto del Ministro come precedentemente previsto.

La **lettera c)** autorizza fino al **31 dicembre 2025** la spesa annua di euro **1.400.000** (già prevista per gli anni **2022** e **2023**) per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma **1** del citato articolo **34** (spese per l'affitto locali, gli interventi di sanificazione, la cancelleria, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature informatiche, il potenziamento della rete informatica).

Per la valorizzazione di detta spesa di funzionamento è stata presa la stima fatta per gli anni 2022 e 2023 (circa 9.000 euro annuo per unità di personale), già prudenziale rispetto a precedenti stanziamenti fatti per le medesime finalità dal Ministero (es: ai sensi della legge n. 178 del 2020 "Bilancio 2021", sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare - ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), prevedendo peraltro che l'importo indicato nella norma costituisce un limite massimo di spesa.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 3.

(Art. 41)

Con la presente norma si intende integrare l'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre una specifica disposizione per il caso di impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile, con la conseguenza di rimettere esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione di progetti relativi ai predetti impianti, fermo restando il requisito della loro "integrazione" (in altri termini, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente, ove impianto non dovesse presentarsi "integrato" - ossia non volto a una produzione su scala industriale e privo di varie unità produttive funzionalmente connesse - non sarebbe assoggettato a VIA; ove "integrato", impianto per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile sarebbe sottoposto a VIA di competenza statale). La predetta integrazione dell'allegato II alla parte seconda - letta in combinato con l'articolo 8, comma 2-bis, e con l'allegato I-bis alla parte seconda del medesimo decreto legislativo - avrebbe l'effetto di attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC l'istruttoria dei progetti relativi a impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile, che finirebbero, dunque, per beneficiare di tutte le misure di semplificazione che la disciplina in materia di progetti affidati alla stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC reca con sé (si pensi, prima fra tutte, a quella del cosiddetto "fast-track"). Inoltre, al fine di imprimere una effettiva accelerazione nel processo di sviluppo del settore dell'idrogeno verde e rinnovabile, si apportano modificazioni all'articolo 8, comma 1, del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di prevedere che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) a cui deve essere data "precedenza", abbiano - in ogni caso - priorità quelli relativi a impianti "integrati" di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile.

(Art. 42)

La disposizione, costituita da un comma unico, stabilisce che gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, di cui al decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 2 agosto 2022, n. 96, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

(Art. 43)

L'intervento in esame si inserisce nell'ambito delle Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. In particolare, l'articolo reca Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC. A tal proposito, quanto al quadro normativo nazionale vigente, il D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 ha dato attuazione alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale, ed in particolare per la riqualificazione energetica degli immobili della PA. In attuazione di tali disposizioni, è stato emanato il DM 16 settembre 2016, recante "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale", il quale disciplina la predisposizione e l'attuazione del programma, definendo oltre ai principi generali, anche i criteri per la valutazione delle proposte progettuali, ai fini della definizione della graduatoria annuale funzionale all'esecuzione del Programma. In attuazione dell'art. 16, comma 3 del D.M. sono state emanate le Linee Guida redatte da ENEA e GSE, che specificano i criteri generali e le indicazioni operative per la predisposizione e la presentazione delle relative proposte progettuali.

(Art. 44)

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo delineato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

(Art. 45)

Il quadro normativo su cui si inserisce l'intervento di modifica recato dall'articolo 45 è quello del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.”* nonché della legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. *La novella introdotta*, prevede che le risorse di competenza MASE derivanti dei proventi delle aste CO2 possano essere utilizzate anche per la copertura dei costi derivanti dal supporto tecnico-operativo prestato da società a prevalente partecipazione pubblica per l'attuazione delle finalità in materia di energia e clima che il quadro giuridico vigente prevede siano soddisfatte con gli stessi proventi delle aste CO2.

Il medesimo articolo prevede altresì che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa affidare la gestione delle risorse del Fondo per il controllo dell'inquinamento atmosferico a proprie società *in house*.

(Art. 47)

Il quadro normativo su cui si inserisce l'intervento di modifica recato dall'articolo 47 è quello delle procedure abilitative e ambientali per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché per l'installazione della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN).

L'intervento normativo di cui all'articolo 47 modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (nonché il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed il decreto legislativo n. 28 del 2011) in materia di fonti rinnovabili, al fine di superare le difficoltà applicative riscontrate in sede di prima applicazione della predetta normativa.

Viene previsto che, nelle more dell'adozione del DM che recherà i criteri per l'individuazione delle aree idonee, sono immediatamente idonee *ex lege* anche le aree dei sedimi aeroportuali, ivi incluse quelle all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.

Si riduce la cosiddetta zona *“buffer”* da beni sottoposti a tutela paesaggistica per le aree individuate dalla legge come idonee ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili; più precisamente, la zona *“buffer”* è ridotta da 7 a 3 km per impianti eolici e da 1 km a 500 m per gli impianti fotovoltaici.

Viene introdotto un nuovo articolo al decreto legislativo n. 199 del 2021 (22-*bis*) volto a prevedere che in zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, l'installazione degli impianti fotovoltaici (delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all'esercizio degli stessi) è considerata, di norma, attività di manutenzione ordinaria (soggetta, dunque, al regime dell'edilizia libera). Se l'intervento ricade in aree sottoposte a tutela paesaggistica, occorre comunicare il progetto di installazione alla Soprintendenza, tenuta a esprimersi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione ove intenda dare il proprio diniego (motivato).

Viene previsto che tra i soggetti cui fanno capo i poteri di controlli delle comunità energetiche si annoverino anche le *“associazioni con personalità giuridica di diritto privato”*.

Viene previsto che il Ministero della cultura partecipi al procedimento autorizzatorio unico per impianti a fonti rinnovabili (e opere connesse) solo con riguardo a progetti:

- (i) localizzati in aree sottoposte a tutela paesaggistica (e non più anche con riguardo a progetti localizzati in aree contermini);
- (ii) (ii) non soggetti a valutazione di impatto ambientale (con la conseguenza che il MIC, in quanto coinvolto nel procedimento di valutazione ambientale, non viene coinvolto anche nel procedimento autorizzatorio).

Viene previsto che il procedimento autorizzatorio unico degli impianti a fonti rinnovabili (e opere connesse) si concluda entro 150 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di avvio del procedimento stesso e che il rilascio dell'autorizzazione comprenda anche il provvedimento di VIA. Sono altresì recate semplificazioni per la concessione, da parte degli enti locali nei cui territori siano ubicati gli impianti a fonti rinnovabili di comunità energetiche finanziati a valere sulle risorse del PNRR (comuni con meno di 5000 abitanti), di aree o superfici ove collocare gli impianti stessi.

Vengono aggiunte altresì disposizioni all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di semplificazioni edilizie per il fotovoltaico sui tetti, al fine di disciplinare, in maniera più puntuale, l'intervento delle autorità paesaggistiche per i casi in cui gli impianti siano installati su immobili o in aree sottoposte a "vincolo". Si introduce, tra l'altro, un meccanismo di "silenzio-assenso" per cui, decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica senza che l'autorità paesaggistica si sia espressa, l'autorizzazione si intende resa.

Vengono introdotte due misure di semplificazione per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale: la prima volta a garantire che gli elementi emersi nell'ambito del procedimento di VAS sul Piano di sviluppo della rete siano acquisiti anche in sede di VIA dei singoli interventi previsti dal Piano stesso; la seconda volta a consentire la realizzabilità mediante DIA di varianti all'interno di stazioni elettriche anche quando esse comportino aumenti di cubatura superiori al 30 per cento nel caso di edifici destinati, in via esclusiva, alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse.

Da ultimo, vengono introdotte disposizioni, di provenienza MASAF, per promuovere la realizzazione di comunità energetiche e di configurazioni di autoconsumo "diffuso" da parte delle imprese agricole.

(Art. 48)

L'intervento normativo di cui all'articolo 48 prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, precisandone i contenuti. Lo stesso articolo, al comma 3, prevede l'abrogazione della disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo a partire dall'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, attualmente recata dall'art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal D.P.R. n. 120 del 2017.

(Art. 49)

Il quadro normativo su cui si inserisce l'intervento di modifica recato dall'articolo 47 è quello delle procedure abilitative e ambientali per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché per l'installazione di impianti di accumulo elettrochimico (decreto legislativo n. 199 del 2021 e decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55).

(Art. 52)

Il quadro normativo su cui si inserisce l'intervento recato dall'articolo 52 è quello del risanamento ambientale di alcuni siti inquinati (sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa", discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, Comprensorio Bagnoli – Coroglio).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

(Art. 19)

La norma proposta incide, novellandolo, sul decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché sul decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021.

(Art. 41)

La norma proposta incide, novellandolo, sul decreto legislativo n. 152 del 2006.

(Art. 42)

La disposizione appare armonizzata con la normativa vigente in materia di PNRR (e di sua attuazione).

(Art. 43)

L'intervento normativo incide sull'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevedendo che le relative risorse, concernenti il Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, possano essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti saranno costrette a sopportare in conseguenza dell'aumento dei prezzi.

(Art. 44)

L'intervento normativo incide, novellandolo, sul decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, sull'articolo 26, comma 1.

(Art. 45)

L'intervento normativo:

- incide, novellandolo, sull'articolo 23, comma 7, lettera *n*) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- incide, novellandolo, sull'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- incide, novellandolo, sull'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- incide, novellandolo, su alcuni articoli del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28;
- incide, novellandolo, sull'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- incide, novellandolo, sull'articolo 1-*sexies*, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

(Art. 47)

L'intervento normativo incide, novellandolo, su vari articoli del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché, abrogandolo, sul comma 2 dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

(Art. 48)

L'intervento normativo di cui all'articolo 48 incide (abrogandola, a partire dall'entrata in vigore di un nuovo decreto ministeriale) sull'attuale disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo, attualmente recata dall'art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal D.P.R. n. 120 del 2017.

(Art. 49)

L'intervento normativo:

- incide, novellandolo, su alcuni articoli del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28;
- incide, novellandolo, sull'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;
- incide, novellandolo, sull'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

- incide, novellandolo, sull'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
- incide, disponendo l'abrogazione esplicita, all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, delle parole «*in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro*», fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «*Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica*» del medesimo Quadro.

(Art. 52)

La norma proposta, oltre a prevedere specifici finanziamenti, incide, novellandolo, sull'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo risulta conforme ai principi costituzionali vigenti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

(Art. 19)

La norma proposta ricade nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva della legislazione statale e, pertanto, appare coerente con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

(Art. 41)

La norma proposta ricade nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva della legislazione statale e, pertanto, appare coerente con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

(Art. 42)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni normative delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti territoriali sub-regionali.

(Art. 43)

L'intervento appare coerente con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

(Art. 44)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni normative delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti territoriali sub-regionali.

(Art. 45)

L'intervento appare coerente con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

(Art. 47)

L'intervento appare coerente con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

(Art. 48)

La norma proposta ricade nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva della legislazione statale e, pertanto, appare coerente con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Sul punto, si ricorda infatti la giurisprudenza della Corte Costituzionale (*ex multis*, Sentenza n. 232 del 10 ottobre 2014), con la quale il Giudice delle leggi ha ribadito il proprio orientamento secondo cui “[...] *la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascrivere alla tutela dell'ambiente, affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale*”.

(Art. 49)

L'intervento appare coerente con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

(Art. 52)

L'intervento appare coerente con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma della Costituzione.

(Art. 19)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, co. 1, della Costituzione.

(Art. 41)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, co. 1, della Costituzione.

(Art. 42)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, co. 1, della Costituzione.

(Art. 43)

L'intervento appare coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma della Costituzione. La materia ambientale è, infatti, di competenza esclusiva dello Stato; anche in materia di esercizio delle relative funzioni amministrative, esigenze di unitarietà, come peraltro richiesto dalla normativa comunitaria, ne giustificano l'attribuzione allo Stato.

(Art. 44)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, co. 1, della Costituzione.

(Art. 45)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, co. 1, della Costituzione.

(Art. 47)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, co. 1, della Costituzione.

(Art. 48)

L'intervento appare coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma della Costituzione. La materia ambientale è, infatti, di competenza esclusiva dello Stato; anche in materia di esercizio delle relative funzioni amministrative, esigenze di unitarietà, come peraltro richiesto dalla normativa comunitaria, ne giustificano l'attribuzione allo Stato.

(Art. 49)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, co. 1, della Costituzione.

(Art. 52)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, co. 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 19)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 41)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 42)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 43)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 44)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 45)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 47)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 48)

Le norme introdotte comportano effetti di delegificazione. Come già precisato, è prevista l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, precisandone i contenuti. Lo stesso articolo, al comma 3, prevede l'abrogazione della disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo a partire dall'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, attualmente recata dall'art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal D.P.R. n. 120 del 2017.

(Art. 49)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

(Art. 52)

Le norme introdotte non comportano effetti di rilegificazione. È stata altresì verificata la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.

Le norme proposte non contrastano con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale nè risultano giudizi di costituzionalità ad oggi pendenti sull'oggetto del provvedimento.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è coerente con le disposizioni normative eurounitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 19)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 41)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 42)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 43)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 44)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 45)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 47)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 48)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 49)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

(Art. 52)

L'intervento "*Chiusura della Discarica di Malagrotta*" è un intervento finalizzato a realizzare sulla discarica in oggetto una copertura superficiale finale ai sensi della più recente normativa in materia (decreto legislativo n. 121 del 2020) cui seguiranno ulteriori interventi di adeguamento della conterminazione perimetrale (diaframma plastico e sistema di arginature) del sito e un intervento di sistemazione ambientale finale. Premesso che il medesimo non rientrava, all'origine, fra gli interventi finanziati con fondi PCS – MASE si rappresenta che il finanziamento dell'intervento in parola consentirà il superamento della procedura EU PILOT ENVI/9068/2016. Al fine di consentire la realizzazione di detti interventi, il decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, art. 52, comma 2, ha autorizzato la spesa, in favore del Commissario nominato con DPCM del 21 febbraio 2022, di complessivi € 250.000.000 da stanziare nel corso degli anni 2023-2027.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali in quanto non interferisce in modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto. Non vi è altresì traccia di linee prevalenti della giurisprudenza della medesima Corte.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuale indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno informazioni sulle regolamentazioni di altri paesi dell'UE sull'oggetto delle norme introdotte.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALI DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le norme introdotte non introducono alcuna nuova definizione normativa.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti risultano corretti e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

(Art. 19)

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 41)

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 42)

Per l'adozione di questo intervento non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 43)

Per l'adozione di questo intervento non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 44)

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 45)

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 47)

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 48)

Per l'adozione di questo intervento non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 49)

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

(Art. 52)

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) *Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizione dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

(Art. 19)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Al contrario, viene disposta la soppressione esplicita, all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, della lettera g-ter). Viene cioè soppressa la previsione per cui all'atto della presentazione dell'istanza di VIA il proponente dovesse trasmettere, unitamente alla predetta istanza, l'atto del competente soprintendente del MIC relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

(Art. 41)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

(Art. 42)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

(Art. 43)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

(Art. 44)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

(Art. 45)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

(Art. 47)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Al contrario, al comma 2 dell'articolo 47, viene disposta l'abrogazione esplicita del comma 2 dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Parimenti, è abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

(Art. 48)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Al contrario, viene disposta l'abrogazione esplicita, solo a partire dall'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, dell'attuale disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo, attualmente recata dall'art. 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal D.P.R. n. 120 del 2017.

(Art. 49)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Al contrario, al comma 5 del medesimo articolo 49, viene disposta l'abrogazione esplicita, all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, delle parole «*in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro*», fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «*Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica*» del medesimo Quadro.

(Art. 52)

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme introdotte non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

(Art. 19)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

(Art. 41)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

(Art. 42)

Non sono previsti atti successivi attuativi. Si precisa, tuttavia, che la dichiarazione di pubblico interesse sugli interventi compresi nel *“Programma d’azione per la rinaturazione dell’area del Po”*, di cui al decreto 96/2022, comportano le conseguenze che l’ordinamento giuridico ricollega a tali qualificazioni.

(Art. 43)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

(Art. 44)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

(Art. 45)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

(Art. 47)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

(Art. 48)

È prevista l’indicazione di atti successivi attuativi, di cui è stata verificata la congruenza dei termini previsti per la loro adozione. In particolare, è prevista l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

(Art. 49)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

(Art. 52)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

(Art. 19)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

(Art. 41)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

(Art. 42)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

(Art. 43)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

(Art. 44)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche. Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

(Art. 45)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

(Art. 47)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

(Art. 48)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

(Art. 49)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

(Art. 52)

La materia oggetto della norma proposta non richiede necessità di elaborazioni statistiche.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA: 20 (Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR) **e 46** (Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Cultura.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 20 è volto a consentire una più rapida e proficua gestione dei procedimenti in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, laddove tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, mediante l'attribuzione della competenza in relazione agli stessi alla Soprintendenza speciale per il PNRR, in luogo delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In ragione del conseguente aumento del carico di lavoro gravante sulla Soprintendenza speciale per il PNRR, agli esperti componenti della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza stessa è riconosciuto un aumento del limite massimo del compenso annuo lordo erogabile, oltre a prevedere la possibilità di rinnovo dei relativi incarichi, fino a un massimo di trentasei mesi e fino alla data del 31 dicembre 2025. Più nel dettaglio:

- **al comma 1** si interviene a modificare l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevedendo un ampliamento delle competenze poste in capo alla Soprintendenza speciale PNRR. La modifica in questione risponde all'esigenza di affidare i procedimenti in materia di tutela di beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR ad una struttura straordinaria di livello dirigenziale generale, che svolga esclusivamente le istruttorie connesse al PNRR, conferendo alle stesse una corsia preferenziale, e che vanti anche la presenza di personale specializzato e appositamente selezionato, dal momento che agli stessi è affidata la gestione di istruttorie particolarmente complesse dal punto di vista tecnico.

- **Il comma 2** è volto a garantire agli esperti della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR un aumento del limite massimo del compenso agli stessi erogabile, in modo da renderlo proporzionato all'aumento del carico di lavoro derivante dalla novella in esame. Si passa, dunque, dai 50.000 euro annui lordi previsti *ante* riforma per ogni singolo incarico, agli attuali 80.000 euro annui lordi. Inoltre, al fine di garantire una effettiva correlazione tra le istruttorie portate a termine e l'aumento del compenso erogato a ciascun esperto, il medesimo comma 2 è volto a precisare che l'incremento del compenso è riconosciuto agli esperti in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione

del relativo parere finale. Con l'obiettivo di non disperdere le professionalità già acquisite, l'ultimo periodo del comma 2 prevede, altresì, che gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. Si prevede, infine, che agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e al personale in regime di diritto pubblico previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica, per i primi, quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, mentre al secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.

- **Il comma 3** è volto a prevedere che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. La disposizione in commento risponde all'esigenza di evitare un utilizzo strumentale della norma, garantendo che le previsioni in tema di incremento del compenso degli esperti e la possibilità di rinnovare i relativi incarichi fino al 31.12.2025 si applichi unicamente a vantaggio degli esperti già operanti presso la segreteria tecnica. Ai medesimi fini si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 2 relative all'incremento dei compensi si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 46, recante norme di "*Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali*", introduce misure volte a consentire, da un lato, la semplificazione delle opere aventi ad oggetto beni culturali - i quali, per definizione, sono assoggettati al regime di tutela stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con conseguente applicazione delle procedure imposte dal predetto regime di tutela - laddove si tratti di immobili interessati da interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC. Dall'altro, esso mira all'introduzione di disposizioni di modifica di alcune delle procedure amministrative in materia di beni culturali, al fine di renderle più omogenee e di ridurne le tempistiche. In particolare:

- **ai commi 1, 2, 3 e 4** della disposizione in esame, si introduce un regime semplificatorio applicabile alle opere di manutenzione ordinaria su beni culturali interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. Più precisamente, si prevede che le opere di manutenzione ordinaria aventi a oggetto immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblica tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove riguardanti immobili interessati da interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR e sul PNC e, purché le opere in questione non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono ammesse previa segnalazione alla soprintendenza territorialmente competente, alla quale è attribuito un potere di intervenire *ex post*; nei successivi trenta giorni dalla segnalazione, infatti, la stessa può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, qualora accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti ai fini della realizzazione di detti interventi. Decorso tale termine, la soprintendenza può comunque adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si prevede, infine, che anche una volta decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, la soprintendenza può comunque inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi in caso di attestazioni false e non veritiere, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del Testo Unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- **Al comma 5, lett. a)**, si introducono modifiche all'articolo 3 del Codice dei beni culturali, al fine di specificare che, nell'esercizio delle funzioni di tutela, gli uffici periferici devono conformarsi a criteri omogenei e priorità fissati a livello centrale dal Ministero.

- **Al comma 5, lett. b)**, si interviene, altresì, sul procedimento di cui all'articolo 12 del Codice di settore, recante la disciplina in materia di "verifica dell'interesse culturale". L'intervento è volto alla riduzione, da centoventi a novanta giorni, del termine di conclusione del procedimento di verifica, nonché all'introduzione di un meccanismo sostitutivo per in caso di inerzia nel rilascio del provvedimento finale nel termine di legge.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

- articolo 29, commi 2 e 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
 - articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte II (artt.10 e ss.);
 - articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Si rimanda inoltre al paragrafo 1.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

- articolo 29, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
 - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 3, comma 2;
 - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 12, comma 10.
- Si rimanda inoltre al paragrafo 1.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione al riguardo.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La disposizione in esame ha fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nei seguenti casi:

- all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.»;
- all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si è prevista l'introduzione, in fine, del seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero»;
- all'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si è prevista la sostituzione delle parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni» nonché l'aggiunta, dopo il comma 10, del comma 10-bis, recante la seguente previsione: «10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.».

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Per l'articolo 46 l'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

Invece l'articolo 20, comma 1, sostituisce interamente l'articolo 29, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme aventi efficacia retroattiva o aventi effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie

rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi, eccezion fatta che per il comma 5, lettera a), che seppur implicitamente presuppone l'adozione di un decreto ministeriale volto a stabilire criteri omogenei e priorità al fine di regolare in maniera uniforme l'esercizio delle funzioni di tutela.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento, giacché dati e riferimenti statistici relativi alle materie oggetto del provvedimento in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato ritenuto necessario acquisirli nuovamente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISABILITA': articolo 21 (Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per le disabilità

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

L'articolo 3 della legge citata ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In considerazione dei compiti istituzionali attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto il coinvolgimento dell'Osservatorio medesimo *"nel corso dell'attuazione del PNRR"*, al fine di *"monitorare che le riforme proposte ... siano adeguatamente inclusive"*.

Le previsioni in questione sono state riprese sul piano normativo dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Coerentemente con l'impostazione del PNRR, la norma citata ha, infatti, confermato l'attribuzione in capo all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di specifici compiti di *"monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR"*.

La norma oggetto di ATN si pone l'obiettivo di assicurare il puntuale assolvimento di tali compiti di monitoraggio da parte dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, in armonia con le previsioni del PNRR e ad ulteriore rafforzamento di quanto previsto dall'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

A tale scopo, si prevede il riconoscimento di un'indennità in favore degli esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità che integrano, in numero pari a cinque, la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18. L'indennità è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo relativo alla norma in commento risulta essere il seguente:

- Legge 3 marzo 2009, n. 18 – Art. 3;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – Art. 4-bis;
- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 – Articolo 3, comma 7.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo prevede il riconoscimento di un'indennità in favore degli esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità che integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 18 del 2009.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si ravvisano profili di incompatibilità.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio è compatibile con i suddetti principi.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si ravvisano criticità.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti termini per l'adozione di atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE: articoli 23 (Equipe formative territoriali), 24 (Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali) e 25 (Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del merito.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Articolo 23

La disposizione estende agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura già contenuta all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e relativa alle equipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del PNRR, secondo quanto già previsto dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)). Le equipe territoriali attualmente sono formate da:

- 100 docenti in posizione di esonero dall'esercizio delle attività didattiche, per il cinquanta per cento dell'orario di servizio;
- 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale. L'Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, coordina e monitora le equipe territoriali formative al fine di garantire una effettiva diffusione sul territorio delle azioni del PNRR. In particolare, per le annualità 2021-2022 e 2022-2023, attualmente in corso, era stato previsto il semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche al 50% dell'orario di servizio per un numero pari a 200 unità. In considerazione degli obiettivi del PNRR è stato ritenuto opportuno ritornare con riferimento agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 alla soluzione dell'esonero dal servizio, già sperimentata negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, per un numero massimo di 100 docenti specificamente dedicati a tali attività. A questi si aggiungono, come già previsto dal citato articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non oggetto di modifica, n. 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale per i medesimi anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.

Articolo 24

In generale, le misure proposte nascono soprattutto dall'esigenza di supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica nell'attuazione del PNRR e nella semplificazione delle relative procedure attuative, contraddistinte da meccanismi complessi, che rischiano di determinare ritardi nella realizzazione delle misure del PNRR.

In particolare, esse costituiscono una risposta concreta a talune delle esigenze rappresentate da ANCI e dalle Regioni.

Di seguito, si elencano le specifiche misure in materia di edilizia scolastica.

- 1) Si introduce la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per gli interventi di edilizia scolastica da parte degli enti locali anche in relazione ai cc.dd. "progetti in essere" (le norme vigenti, infatti, autorizzano questo impiego per i soli progetti PNRR). Ciò consentirà di rimuovere un vincolo alla utilizzazione di tali risorse, per essere reimpiegati per le medesime finalità potendo, dunque, anche concorrere a rimediare al noto fenomeno dell'aumento del costo dei materiali.
- 2) Al fine di assicurare il rispetto dei tempi indicati dalle *milestone* europee del PNRR, si prevede che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possano avvalersi di uno specifico supporto tecnico, anche esterno a tali amministrazioni.
Già dal 2020, infatti, la legge prevede che per l'edilizia scolastica i Sindaci ed i Presidenti di Provincia e di Città metropolitana siano titolari dei poteri di commissario straordinario, il che già consente di accelerare di molto i tempi degli appalti. Con la nuova disposizione si sopperisce alla scarsità di risorse tecniche ed amministrative dei Comuni e delle Province, consentendo agli stessi di avvalersi di altre strutture pubbliche, sia centrali che locali, per lo svolgimento dei servizi di supporto specialistico. La somma dei poteri di Commissario straordinario e della facoltà di avvalersi di altre strutture pubbliche fornisce ai Sindaci ed ai

Presidenti di Province e di Città metropolitane gli strumenti idonei per procedere nel modo più veloce possibile alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

Tale disposizione favorisce, in particolare, gli enti locali di minori dimensioni i quali, non sempre, hanno nel proprio apparato le professionalità tecniche necessarie per seguire lo svolgimento degli appalti.

- 3) Si estende anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, alle centrali di committenza e ai contraenti generali la semplificazione prevista, fino al 31 dicembre 2026, per sindaci e presidenti di città metropolitane, vale a dire la possibilità di operare come commissari straordinari al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, nonché la previsione di specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici in materia di programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, stipula del contratto, controlli sugli atti delle procedure di affidamento, aggregazioni e centralizzazione delle committenze, commissioni giudicatrici e relativo albo, nonché criteri di aggiudicazione dell'appalto e si innalza la soglia per procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria/architettura e attività di progettazione. Si prevede che in tali casi l'affidamento diretto possa essere effettuato anche senza la consultazione di più operatori economici. In questo modo, non solo si permette un maggiore ricorso all'affidamento diretto, ma anche una sua semplificazione ed una abbreviazione dei tempi corrispondente alla cessata esigenza di procedere ad una procedura comparativa.
- 4) Sempre con la finalità di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, si estendono anche agli accordi quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia e anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione le deroghe al codice dei contratti pubblici disposte per gli interventi PNRR di edilizia scolastica in materia di programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, stipula del contratto, controlli sugli atti delle procedure di affidamento, aggregazioni e centralizzazione delle committenze, commissioni giudicatrici e relativo albo, nonché criteri di aggiudicazione dell'appalto. Invitalia è, tra le altre cose, incaricato dell'accordo quadro con i comuni nell'ambito dell'investimento sugli asili.
- 5) Al fine di assicurare la continuità didattica nell'intervento del PNRR denominato "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per provvedere alla locazione di immobili o al noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione dei necessari interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici interessati dall'intervento.
- 6) Sempre nell'ambito di detto investimento, si propongono, altresì, misure di accelerazione e semplificazione delle procedure relative al concorso di progettazione. In particolare, la norma consente di corrispondere i premi del concorso di progettazione direttamente sulla base delle valutazioni delle Commissioni giudicatrici e di rinviare agli enti locali e, quindi, a un momento successivo le verifiche sul possesso di tutti i requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi. In questo modo, è possibile autorizzare, in tempi celeri, i vincitori del concorso a sviluppare il progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di rispettare target e milestone del PNRR. Inoltre, sempre al fine di rispettare le tempistiche del PNRR, si chiarisce che gli enti locali affidano ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la milestone del PNRR, di ricorrere all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Articolo 25

La disposizione è necessaria per conseguire gli obiettivi PNRR afferenti alla riforma 2.2 “Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo” della Missione 4 - C1 – “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università” di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Nello specifico, la misura in esame consente di assicurare il rispetto della tempistica prevista per l'avvio della Scuola di alta formazione esplicitando gli aspetti procedurali afferenti alla nomina del Direttore generale della Scuola, disciplinata dall'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*) ed uniformandoli alla disciplina prevista dal Testo unico per il pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*). L'articolo 1, comma 556, della legge n. 197 del 2022 (*legge di bilancio 2023*), infatti, per rispondere alle richieste della Commissione europea in sede di valutazione del raggiungimento dei target e delle milestone previste nel Piano, ha precisato che l'incarico di Direttore generale della scuola debba essere conferito entro il 1° marzo 2023.

Con la disposizione in esame si specifica che l'incarico di direttore generale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del citato Dlgs. n. 165 del 2001, debba essere disposto con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito. Inoltre, viene ampliata la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello consentendo di partecipare non solo ai dirigenti di prima fascia del Ministero e a professionalità esterne all'Amministrazione con qualificata esperienza manageriale, ma anche ai dirigenti di seconda fascia del Ministero e ai dirigenti di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Inoltre, in caso di nomina di dirigenti di seconda fascia del Ministero, viene assicurato il rispetto dell'articolo 23, comma 1, del medesimo D.lgs. 165 del 2001, a norma del quale i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L'intervento modificativo, quindi, agisce sotto un duplice profilo: da una parte, mira a prevenire l'insorgere di possibili problemi di contenzioso, uniformando le modalità di svolgimento della procedura di interpello a quelle esperite da tutte le altre amministrazioni, e, dall'altra, incentiva la partecipazione alla procedura, ampliando la platea dei destinatari.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

In generale, le disposizioni proposte trovano la loro base normativa, a livello europeo, nel Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a livello normativo nazionale, nelle disposizioni recate dai decreti-legge adottati per l'attuazione del PNRR.

La base costituzionale è rappresentata dagli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione.

Nello specifico, le norme in esame si collocano nel quadro normativo delineato dai seguenti principali atti normativi:

Articolo 23

- Articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- articolo 47, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 24

- Articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
- articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- articolo 1, commi 158 e 204, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Articolo 25

- articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni incidono direttamente su disposizioni normative vigenti, modificandole o apportandovi deroghe espresse.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le disposizioni sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *g*), *m*) e *n*), della Costituzione, nonché i principi di riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa e di buon andamento dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 97 Cost.

5) L'analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento è compatibile con le funzioni e le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e agli enti locali, intervenendo in ambiti attratti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In particolare, le norme proposte sono in linea con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie che riguardano l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato, nonché l'attività amministrativa degli enti pubblici, oltreché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Tali materie formano tutte oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare, esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni in esame rispettano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, in quanto non prevedono, né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni risultano coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

Al contrario, esse risultano coerenti con il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si segnalano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dagli interventi in esame è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le norme contenute nelle già menzionate disposizioni non violano i principi generali della giurisprudenza comunitaria. Non risulta che vi siano pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico dell'intervento previsto non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo, si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, introducendo modificazioni e integrazioni a disposizioni normative vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento proposto non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materia oggetto delle disposizioni proposte deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Articoli 23 e 24

Non sono previsti successivi atti attuativi

Articolo 25

Il comma 1, che reca il nuovo articolo 16-bis, comma 6, del dlgs n. 59/2017, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, per la nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione.

Inoltre, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della nuova Direzione generale istituita presso la suddetta Scuola.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA' E RICERCA: articoli 26 (Disposizioni in materia di università e ricerca), 27 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca) e 28 (Disposizioni in materia di housing universitario).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Gli obiettivi degli interventi normativi in parola sono la realizzazione dei *targets* e delle *milestones* del P.N.R.R. di competenza di questo Ministero.

In particolare, le presenti disposizioni si rendono necessarie al fine di favorire il miglior funzionamento delle misure attuative della Missione 4, Componente 2, Investimento 3.3 *"introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori delle imprese"* (articolo 26, commi da 1 a 4); di quelle di cui alla milestone M4C2-4 Riforma 1.1, relativa alla *"Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità"* (articolo 26, commi 5, 6 e 7); di quelle di cui all'investimento 1. 2 del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (articolo 26, comma 8, lettera a) e b)); per introdurre strumenti di semplificazione e vigilanza per la realizzazione di interventi PNRR di competenza del MUR (articolo 27); nonché per la piena realizzazione dell'obiettivo di cui alla Missione 4, Componente C1, riforma 1.7 *"Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti"* (articolo 28).

Le criticità che gli interventi normativi proposti mirano a superare possono di seguito così riassumersi:

- quanto ai commi dall'1 al 4 dell'articolo 26, rubricato *"Disposizioni in materia di ricercatori e del personale degli enti di ricerca"* la problematica che le norme si propongono di affrontare è quella innanzitutto del superamento del *deficit* di ricercatori che l'Italia sconta nei confronti di altri stati

membri dell'Unione Europea e che pregiudica la stessa possibilità di crescita del Paese. Il dato da affrontare non è solo il basso numero di ricercatori, ma anche la bassissima occupazione qualificata, dovuta alla circostanza che in molti segmenti del mercato del lavoro è del tutto assente la domanda di ricercatori da parte delle imprese. L'assunzione di ricercatori avviene soprattutto nei centri di ricerca pubblici oppure nelle università, mentre l'occupazione nel settore della ricerca industriale è del tutto trascurabile, con dati preoccupanti soprattutto nel meridione (dove si registra anche un alto tasso di migrazione dei dottori di ricerca);

- riguardo ai commi 5 e 6 occorre dire che le recenti modifiche legislative apportate in relazione al c.d. pre - ruolo universitario, introdotte nell'ordinamento in sede di conversione del decreto – legge n. 36 del 2022, pur volte a favorire il miglior funzionamento delle misure attuative della *milestone* M4C2 – 4 Riforma 1.1, relative alla “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità” hanno prodotto quale conseguenza indiretta e problematica la difficoltà di rendere attrattive le posizioni a tempo determinato attivabili con fondi PNRR, cd. RTDa, ritenute meno appetibili per i giovani studiosi rispetto ai percorsi di *tenure track* introdotti dalla riforma;

- ulteriore problematica che l'articolo 26, al comma 7, si propone di affrontare è quella di completare il quadro di interventi volti a incentivare la mobilità verticale all'interno del sistema universitario, posto che recenti interventi, sempre attuativi del P.N.R.R. hanno introdotto meccanismi di mobilità orizzontale (quale, in particolare quello introdotto dall'art. 26, del decreto-legge n. 152 del 2021). Ne risulta un sistema che ha incorporato meccanismi tesi alla semplificazione dei trasferimenti nella medesima fascia, ma che resta carente in termini di accelerazione di carriera dei giovani più meritevoli, anche attivi all'estero;

- ulteriore ostacolo che l'intervento normativo si propone di superare è quello di rendere maggiormente attrattivo il sistema universitario, specie al fine di agevolare chiamate di ricercatori dall'estero, riconoscendo la possibilità per le università di erogare prestazioni di welfare integrativo e, in particolare polizze sanitarie integrative (articolo 26, commi 8);

- si è inoltre avvertita la necessità di individuare e implementare i meccanismi di semplificazione e di vigilanza sugli interventi volti a realizzare gli obiettivi di cui al PNRR. Il decreto-legge n. 77 del 2021 prevede dei meccanismi fondati su un modello di *governance* multilivello che implicano un'azione coordinata tra l'Unione europea, gli stati membri e gli attori pubblici. Tale coordinamento obbliga a dare un ruolo di primaria importanza agli “ultimi anelli della catena” per quanto riguarda gli interventi di competenza di questo Ministero: vale a dire le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

- ulteriore problematica riguarda la circostanza che le risorse P.N.R.R., M4C1 – 28, pari ad euro 300 milioni, originariamente stanziati nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338 del 2000 sono state, in esito ai necessari approfondimenti con la Commissione Europea, successivamente riallocate nell'ambito delle distinte procedure di cui ai recenti decreti ministeriali n. 1046 del 26.08.2022 e n. 1252 dello 02.12.2022 (acquisto o locazione di immobili “già pronti” per essere adibiti a studentati), al fine di poter trarre gli sfidanti obiettivi stabiliti dal PNRR in tema di *housing* universitario (non raggiungibili con l'ordinario procedimento di cui alla legge 338/2000, in considerazione delle stringenti tempistiche imposte dalla Commissione Europea).

Senonché, le Province autonome di Trento e Bolzano, come è noto, sono escluse dai fondi statali di cui alla legge n. 338/2000, mentre sono destinatarie dei fondi P.N.R.R.

Di conseguenza, la riallocazione delle risorse europee ha rappresentato una criticità per tali enti, che, ad oggi, non potrebbero essere ammessi ai finanziamenti del V bando 338/2000 e potrebbero instaurare contenziosi in relazione alle spese sostenute per la presentazione dei progetti sulla base dell'affidamento generato dal V bando 338 (che, come detto, originariamente prevedeva fondi PNRR).

Per far fronte a tali elencate necessità, gli interventi normativi si pongono tali **obiettivi**, coerenti con il programma di governo:

- i primi 4 commi dell'articolo 26 si pongono quali obiettivi specifici: innanzitutto quello di promuovere il potenziamento delle competenze di alto profilo connesso al fabbisogno delle imprese sul territorio nazionale con benefici sia per i giovani studiosi che per le imprese stesse; il secondo obiettivo è di far contribuire (tramite l'incentivo dell'esonero contributivo) le imprese stesse al finanziamento delle borse di studio, e quindi alla promozione e al rafforzamento dell'alta formazione e specializzazione post laurea di livello dottorale;
- i commi 5 e 6 dell'articolo 26 mirano a rendere maggiormente attrattive per i giovani studiosi le posizioni da RTDa che possono essere finanziate tramite P.N.R.R. e ad agevolare la transizione dei titolari di queste verso un inserimento strutturale nel sistema universitario. Per realizzare tali obiettivi è prevista (tramite la modifica del testo dell'articolo 14, comma 6 - septiesdecies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36) un'estensione dell'ambito di applicazione della disposizione ad una platea più ampia di beneficiari. Mentre il testo vigente prevede che per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università riservino una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula di contratti di ricercatore universitario di tipo unico (c.d. ricercatore universitario in *tenure track*) di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dalla legge n. 79 del 2022, ai soggetti che sono stati nei tre anni antecedenti la data di conversione del decreto in esame, titolari di contratti da RTDa, nonché per i soggetti che sono stati, per una durata complessiva, non inferiore a tre anni, titolari di uno più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240, con la novella legislativa si consente per l'intero periodo di attuazione del PNRR di estendere l'accesso a tale quota riservata a tutti coloro che siano stati titolari di contratto RTDa, per una durata non inferiore ad un anno;
- il comma 7 dell'articolo 26 ha come obiettivo di promuovere i migliori giovani studiosi già in possesso di abilitazione di prima fascia e di superare le disparità con i colleghi che hanno un'anzianità di servizio maggiore. A tal fine viene introdotto un comma 4 ter all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che *"vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto di posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico – disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento"*. Si prevede, al contempo, che *"a tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio"*;
- al fine del superamento del problema della mancanza di specifici benefici economici e fiscali nei confronti del personale docente delle università si è addivenuti ad una modifica legislativa all'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, integrato con l'inserimento di un nuovo comma. Al di là della modifica legislativa, che non interessa ai fini della presente relazione, il legislatore ha ritenuto che si potesse realizzare tale obiettivo con la previsione di benefici integrativi, quali ad esempio: la destinazione di una parte dei fondi rivenienti da progetti di ricerca internazionali o europei alla stipula, da parte delle università nell'esercizio della propria autonomia, di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che prevedano la copertura assicurativa dei docenti e ricercatori di ruolo;
- obiettivo dell'articolo 27 è quello di promuovere il miglior coordinamento possibile nella realizzazione e successiva rendicontazione degli interventi di competenza del M.U.R.

relativi al P.N.R.R. A tal fine si è prevista l'istituzione di soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti, integrati nei propri organi di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal MUR, nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata, nonché il rafforzamento dell'autonomia di università, enti di ricerca e istituzioni di alta formazione artistica e musicale nelle procedure di spesa, controllo e rendicontazione dei progetti finanziati con risorse P.N.R.R.;

- con la disposizione di cui all'articolo 28 viene superata la problematica relativa alla mancata ammissione dei progetti presentati dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto si prevede che, solo in relazione al V bando (D.M. 1257/2021), gli interventi relativi ai territori delle Province autonome di Trento e Bolzano – ove ricorrano naturalmente tutte le condizioni prescritte dal bando e in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati – possano essere ammessi eccezionalmente ai finanziamenti statali, considerate le peculiarità dell'iter procedimentale nella fattispecie in esame.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo in esame si inserisce pienamente nel quadro normativo nazionale volto alla necessaria realizzazione degli obiettivi del programma di governo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme proposte introducono modificazioni e integrazioni alle leggi vigenti.

In particolare,

- l'articolo 26, comma 5, modifica l'articolo 14, comma 6-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, estendendo, fino al 31 dicembre 2026, la quota di riserva, non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo unico (cd. ricercatore universitario in *tenure track*), di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche ai soggetti che sono o sono stati, per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratto RTDa, al fine di aprire le maglie applicative della disposizione ad una platea più ampia di destinatari;
- l'articolo 26, comma 7, aggiunge all'articolo 18 della legge 240 del 2010, il comma 4-*ter* con il quale si prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professori di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso di abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.
- l'articolo 26, comma 9, modifica l'articolo 12 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e stabilisce che il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Università debba essere scelto tra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli stabiliti per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Gli interventi normativi sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra stato e regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97;

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non sono presenti aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono, né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

L'intervento non contiene rilegificazioni, non vi è alcun elemento ostativo all'utilizzazione di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Le disposizioni sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza con l'ordinamento comunitario. La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dall'ordinamento comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di diritto allo studio.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sussistenti nella materia oggetto del presente provvedimento di procedure di infrazione da parte della Commissione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa recata dall'intervento oltre che esser compatibile con gli obblighi internazionali è espressamente volta all'adempimento degli stessi tramite la realizzazione degli obiettivi di cui al PNRR.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto allo studio; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nello schema di decreto non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le modifiche di cui si è detto alla parte I, punto 2.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 26, comma 3, rimanda ad un successivo decreto del ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha ad oggetto la disciplina delle modalità di riconoscimento dell'esonero contributivo alle imprese che finanzino borse di studio per i dottorati innovativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 27.

L'articolo 27, al comma 1, rimanda anch'esso ad un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca per individuare le modalità relative all'istituzione di soggetti a partecipazione pubblica che, integrati nei propri organi statutari di gestione e di controllo, con uno o più rappresentanti del Ministero consentano un miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

* * *

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA: 47 (Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili), commi 10 e 11, 54 (Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Art. 47, commi 10 e 11 - L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di favorire la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) e, più in generale, di configurazioni di autoconsumo diffuso in ambito agricolo favorendo la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione insieme alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza energetica, il processo di decarbonizzazione del settore agricolo e la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico delle imprese agricole.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

Art. 54 - La proposta normativa si rende necessaria al fine di attuare le disposizioni del Reg. UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC - PSP) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che ridisegnando il sistema della politica agricola comune (PAC) per gli anni 2023-2027.

In linea con il modello di PAC, ciascuno Stato membro ha redatto un proprio Piano strategico di interventi e misure da finanziare nel rispetto di tempi, target e obiettivi finali e per consentire una adeguata gestione è tenuto ad istituire, come previsto dalla citata normativa unionale, una Autorità di gestione nazionale responsabile dell'efficace, efficiente e corretta attuazione degli interventi previsti.

La norma in parola istituisce, pertanto, l'Autorità di gestione nazionale (ADGN) nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Masaf articolata in due uffici dirigenziali di livello non generale, quale struttura responsabile del coordinamento, della gestione e attuazione del Piano, compresa l'implementazione degli interventi per i pagamenti diretti e di alcuni degli interventi dello sviluppo rurale, oltre a svolgere una serie di compiti, direttamente individuati dall'articolo 123, paragrafo 2 del suddetto Regolamento, e una indispensabile funzione di coordinamento di tutti gli altri soggetti coinvolti, compresi, per la parte di competenza, gli Organismi pagatori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Art. 47, commi 10 e 11 - Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030.

Per tali finalità, la norma in oggetto prevede un regime derogatorio per le CER, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da imprese agricole, in forma individuale o cooperativa, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Art. 47, commi 10 e 11 - La deroga consiste in un innalzamento della potenza massima installabile, che può superare il limite fissato ordinariamente a 1 MW, e nel superamento del perimetro di condivisione dell'energia elettrica entro quello sotteso alla stessa cabina primaria.

Art. 54 - Non sono previste modifiche di leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma I, della Costituzione

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Art. 47, commi 10 e 11 - L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 54 - L'intervento è conforme alle norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Art. 47, commi 10 e 11 - Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 54 - Ogni Stato membro ha l'obbligo di istituire un'Autorità di Gestione del Piano Strategico nazionale.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Art. 47, commi 10 e 11 - Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

Art. 54 - L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Artt. 47, commi 10 e 11, 54 - Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Art. 47, commi 10 e 11 - Non sono previsti provvedimenti attuativi.

Art. 54 – Con successivi provvedimenti attuativi si provvederà alla riorganizzazione del Ministero per l'individuazione dei due nuovi uffici dirigenziali non generali di supporto all'Autorità di gestione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Art. 47, commi 10 e 11 - Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

Art. 54 - Non si ravvisa la necessità di effettuare la verifica in questione, né di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche sulla materia.

* * *

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT: articolo 55 (Agenzia italiana per la gioventù).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento si pone come obiettivo quello di istituire l'Agenzia italiana per la gioventù che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei.

La ratio di tale intervento va individuata nella necessità di allineare la normativa nazionale con quella europea, in attuazione della decisione n. 719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.11.2006 e del Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.05.2021 e del Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.05.2021.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

-- articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La disposizione in parola non modifica normativa esistente. Nondimeno, comporta la soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. Inoltre, la disposizione mantiene ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-

legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, fra l'altro in materia di funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La disposizione prevede che l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel provvedimento appaiono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione normativa (l'Agenzia italiana per la gioventù subentra fra l'altro a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani, rispetto alla quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi).

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga (si segnala comunque l'AC104 – "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza", presentato il 13 ottobre 2022 e in corso di esame in prima lettura alla Camera dei deputati; l'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza avrebbe fra l'altro lo scopo di valorizzare e coordinare le politiche per l'infanzia e si aggiungerebbe e non sostituirebbe all'Agenzia italiana per la gioventù – già Agenzia nazionale per i giovani – con la quale sarebbe peraltro prevista, in via di principio, la collaborazione).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento viene emanato nel rispetto dei principi comunitari e della normativa eurounitaria rilevante, richiamata dalla stessa disposizione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano aperte procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento non prevede l'introduzione di nuove definizioni

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

La novella legislativa non modifica / integra direttamente disposizioni vigenti, ma comporta la soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La disposizione comporta la soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo prevede l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui trattasi, dello Statuto dell'Agenzia Italiana per la gioventù.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili dovrà provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana per la gioventù. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione la gestione corrente sarà assicurata da un Commissario Straordinario nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.